Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1895 — ROMA — Sabato 23 Marzo — NUMERO 70

DIREZIONE
in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga, nel Palazzo Baleani

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE
LEGGI E DECRETI

Il Numero **70** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 33 della legge 15 giugno 1893, n. 279, che concede al Nostro Governo la facoltà di coordinare in testo unico la legge sulle pensioni civili e militari;

Sentiti i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, visto d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1895.

UMBERTO.

SIDNEY-SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

TESTO UNICO
delle leggi sulle pensioni civili e militari

TITOLO I.
Del collocamento a riposo, in posizione di servizio ausiliario ed in riforma

CAPO I.
Collocamento a riposo, e diritto a pensione degli impiegati civili.

Art. 1.
Legge 14 aprile 1864, n. 1731 art. 1.

Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione:

a) gli impiegati che hanno compiuti quarant'anni di servizio, ovvero sessantacinque di età con venticinque anni di servizio;

b) quelli che dopo venticinque anni di servizio sieno divenuti per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo;

c) quelli che dopo venticinque anni di servizio fossero dispensati dall'impiego e quelli che dopo, il tempo medesimo, fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffizi.

Art. 2.

Legge 14 aprile 1864, art. 2.

L'impiegato che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni, fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servigi.

Art. 3.

Legge 14 aprile 1864, art. 3.

Ha diritto ad essere collocato a riposo coll'indennità di cui all'articolo 83:

a) l'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni venticinque e maggiore di dieci, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente;

b) l'impiegato che, avendo servito meno di venticinque anni, ma più di dieci, fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffizi.

Art. 4.

Legge 14 aprile 1864, art. 5.

Il governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilità, collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto, a termini degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda.

Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con decreto reale, dovrà essere preceduto da deliberazione del consiglio dei ministri.

Art. 5.

Legge 2 aprile 1865, n. 2215; regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 202.

I giudici inamovibili che hanno compiuto l'età di anni settantacinque, sono dispensati da ulteriore servizio per regio decreto, salva ogni loro ragione alla pensione di riposo o ad indennità, a termine di legge.

Art. 6.

Legge 14 luglio 1887, num. 4711, art. 1, 4 e 5; legge 11 luglio 1889, n. 6233, art. 3 e 4.

Oltre i casi previsti dalla presente legge, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli ed i prefetti del regno, possono essere posti a riposo per ragione di servizio, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

In questo caso i detti funzionari avranno diritto alla indennità di cui all'articolo 84, dopo cinque e non oltre dieci anni di servizio prestato nella loro qualità, od anche promiscuamente in altri uffizi precedenti; ed alla pensione nella misura stabilita dal titolo III, capo I, dopo dieci anni di eguale servizio.

Art. 7.

Legge 21 decembre 1890, n. 7321, art. 16.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza che avranno raggiunto l'età di anni sessanta e compiuto venticinque anni di servizio, possono essere collocati a riposo d'ufficio.

Art. 8.

Legge 14 aprile 1864, art. 6; regio decreto 15 giugno 1865, n. 2397, art. 46 (testo unico).

Sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge coloro che, nominati dal governo, sono retribuiti in tutto od in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulla ritenuta degli stipendi e ai quali non sono applicabili le disposizioni relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

Gli impiegati, gli uscieri e i commessi del Parlamento; i ricevitori del registro e bollo, i conservatori delle ipoteche, e i magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi, sebbene retribuiti solamente con aggio, sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge.

CAPO II.

Collocamento a riposo, in posizione di servizio ausiliario ed in riforma, dei militari dell'esercito e dell'armata

—

Sezione 1ª — *Collocamento a riposo per anzianità di servizio.*

Art. 9.

Leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888 e 2889, art. 3; legge 15 giugno 1893, numero 279, articolo 12 (testo unico, approvato con regio decreto 22 aprile 1888, n. 5378, art. 1).

Hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio:

a) gli ufficiali generali ed ammiragli, e gli ufficiali superiori dopo trent'anni di servizio;

b) gli ufficiali inferiori dopo venticinque anni di servizio;

c) i militari di truppa dopo anni venti di servizio.

Per far valere un tale diritto devono inoltre essere raggiunti i limiti seguenti d'età:

per i generali d'esercito, ammiragli, tenenti generali, vice-ammiragli e gradi corrispondenti, sessant'anni;

per i maggiori generali, contr'ammiragli e gradi corrispondenti, cinquantacinque anni;

per gli ufficiali superiori, cinquantadue anni;

per gli ufficiali inferiori, quarantacinque anni;

per i militari di truppa, quarantadue anni.

Quest'ultima disposizione non è per altro applicabile ai militari di truppa i quali al 15 giugno 1893 avevano conseguito il diritto al collocamento a riposo.

Art. 10.

Legge 26 marzo 1865, n. 2217, art. 3.

Per i militari della regia marina l'età richiesta per esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio s'intende però ridotta di anni tre, per tutti indistintamente, purchè contino quindici anni di servizio sopra le regie navi in armamento.

Legge 20 giugno 1851, n. 1208, art. 2.

Avranno ugualmente diritto al collocamento a riposo, dopo venticinque anni di servizio, gli ufficiali ammiragli e superiori di marina, che contassero quindici anni di servizio di bordo.

Art. 11.

Legge 20 giugno 1851, n. 1208, art. 8.

I militari di truppa del corpo reale equipaggi, i quali avendo raggiunto l'età di cinquant'anni fossero giudicati inabili a proseguire la vita di mare o l'esercizio della loro arte, avranno diritto, dopo quindici anni di servizio effettivo, al minimo della pensione per anzianità, diminuita di tanti ventesimi quanti sono gli anni che loro mancano a compiere il tempo di servizio richiesto dall'articolo 9.

Nel còmputo della pensione saranno fatti buoni gli aumenti di cui agli articoli 64 e 90.

Art. 12.

Leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888 e 2889, art. 4; legge 29 gennaio 1885. numero 2897, art. 6 e 10 (testo unico, art. 2 e 3).

Gli ufficiali che dopo venticinque anni di servizio divenissero per infermità, inabili a continuarlo od a riassumerlo, ovvero fossero posti in posizione di servizio ausiliario, in disponibilità, in aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, soppressione di impiego e ritorno da prigionia di guerra, avranno diritto al collocamento a riposo, quand'anche non raggiungessero l'età stabilita dall'articolo 9, e potranno essere collocati a riposo d'autorità.

Per gli ufficiali dell'armata l'inabilità dovrà risultare per parere medico e per parere del consiglio superiore di marina.

Legge 15 giugno 1893, art. 14.

Però gli ufficiali che, dall'aspettativa per infermità, per motivi di famiglia, o per sospensione dall'impiego, passano nella posizione di aspettativa per riduzione di corpo, non potranno far valere i loro diritti al collocamento a riposo ove non abbiano raggiunti i limiti di età e di servizio richiesti dagli articoli 9 e 10.

Legge 25 maggio 1852, num. 1376, art. 23, comma 1° (testo unico, articolo 5).

Non possono far valere il diritto per il collocamento a riposo gli ufficiali collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Art. 13.

Legge 7 febbraio 1865, n. 2143, art. 4; legge 26 marzo 1865, art. 6 leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888 e 2889, art. 4; legge 29 gennaio 1885, articolo 6 (testo unico, articolo 3).

Il governo ha facoltà di collocare a riposo per anzianità di servizio i militari che contino gli anni di servizio fissati dall'articolo 9, quando anche non raggiungano il limite di età prescritto dall'articolo stesso; in questo caso però il militare avrà diritto di conoscere i motivi del provvedimento.

Per gli ufficiali dell'armata sarà sentito il parere del consiglio superiore di marina, che in questo caso si comporrà di soli membri militari almeno uguali in grado, ma più anziani dell'ufficiale del cui collocamento a riposo si tratta.

Art. 14.

Legge 29 gennaio 1885, art. 6.

Per gli ufficiali del corpo di stato maggiore generale della regia marina, i collocamenti a riposo, d'autorità, sono limitati ai soli casi accertati d'infermità o d'invalidità a proseguire nel servizio attivo, inteso il consiglio superiore di marina, conformemente al disposto dell'articolo precedente.

Durante il tempo di guerra resta sospesa l'applicazione del presente articolo.

Art. 15.

Legge 27 giugno 1850, art. 5; legge 20 giugno 1851, art. 5 (testo unico, art. 8).

L'esercizio del diritto dei militari al collocamento a riposo per anzianità di servizio, è sospeso dall'aprirsi di una guerra, fino al suo termine.

Legge 25 maggio 1852, art. 29.

Resta però al governo la facoltà di collocare a riposo gli ufficiali anche in tempo di guerra, nei casi in cui essi vi abbiano diritto.

Sezione 2ª — *Collocamento a riposo per ferite od infermità dipendenti da cause di servizio.*

Art. 16.

Legge 27 giugno 1850, art. 3; legge 20 giugno 1851 art. 3. (testo unico, art, 6).

Le ferite ricevute in guerra od in servizio comandato e le infermità provenienti in modo bene accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio, danno diritto immediato al collocamento a riposo, ogni qualvolta esse abbiano cagionato la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso d'uno o più membri, od infermità equivalenti a tal perdite.

Art. 17.

Legge 27 giugno 1850, art. 4; legge 20 giugno 1851, art. 4 (testo unico art. 7).

Le ferite od infermità meno gravi, procedenti pur sempre dalle cause accennate nell'articolo precedente ed accertate come in esso, danno diritto alla pensione, solo allorquando il militare è per esse divenuto inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio.

Art. 18.

Legge 7 giugno 1875, n. 2533, art. 5; legge 28 giugno 1885, n. 3198, art. 12; legge 29 giugno 1882, n, 830, art. 17 (testo unico, art. 9).

I precedenti articoli 16 e 17 sono applicabili ai militari chiamati da congedo illimitato, o dalla riserva navale sotto le armi per la propria istruzione militare, per la guerra o per qualunque altro motivo, quali venissero a riportare ferite o contrarre infermità per ragione di servizio.

Legge 30 giugno 1876, n. 3204, art. 17.

Sono pure applicabili agli ascritti alla milizia comunale che per causa di servizio riportino ferite od altre lesioni corporali.

Sezione 3ª — *Collocamento in posizione di servizio ausiliario.*

Art. 19.

Legge 17 ottobre 1881, n. 435, art. 1 e 6; legge 29 gennaio 1885, art. 1 e 7.

Possono essere collocati nella posizione di servizio ausiliario, dietro loro domanda, i tenenti generali, maggiori generali e gli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi del regio esercito, esclusione fatta del corpo dei veterani ed invalidi, come pure gli ufficiali dei corpi militari della regia marina, che conservino l'attitudine ai servizi indicati dalle leggi relative a questa posizione, e che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo.

Possono parimenti far valere tale diritto gli ufficiali superiori od inferiori del regio esercito, esclusi quelli del corpo invalidi e veterani, e gli ufficiali di tutti i corpi militari della regia marina, che non siano stati compresi per due volte nelle liste di avanzamento.

Art. 20.

Legge 17 ottobre 1881, art. 6.

Possono essere collocati nella posizione di servizio ausiliario di autorità, gli ufficiali del regio esercito, contemplati nell'articolo precedente, i quali conservino l'attitudine ai servizi indicati nella legge relativa, ed abbiano raggiunto i limiti di età per ciascun grado qui sotto specificati:

	Per tutti gli ufficiali, meno i carabinieri i contabili e i veterinari	Carabinieri, contabili e veterinari
Tenente generale . . .	60	»
Maggiore generale . .	55	»
Colonnello	52	52
Tenente colonnello . .	52	52
Maggiore	52	52
Capitano	45	50
Subalterno	42	48

Art. 21.

Legge 29 gennaio 1885, art. 6.

Gli ufficiali dello stato maggiore generale della regia marina, se hanno raggiunto l'età indicata, pei vari gradi, dalla tabella seguente, cessano dal servizio attivo e sono collocati nella posizione di servizio ausiliario quando conservino attitudine ad alcuno dei servizi indicati nella relativa legge.

STATO MAGGIORE GENERALE.

Vice ammiraglio.	anni 65
Contr'ammiraglio	» 60
Capitano di vascello . . .	» 55
Capitano di fregata. . . .	» 52
Capitano di corvetta . . .	» 50
Ufficiali inferiori.	» 45

Durante il tempo di guerra resta sospesa l'applicazione del presente articolo.

Sezione 4ª — *Collocamento in riforma.*

Art. 22.

Legge 25 maggio 1852, art. 11 e 25 (testo unico, art. 2) e legge 29 gennaio 1885, articolo 6.

La riforma viene applicata agli ufficiali che non siano più ammissibili al servizio effettivo, per infermità incurabili, o per riconosciuta inabilità, e che non abbiano diritto al collocamento a riposo.

Per gli ufficiali dello stato maggiore generale della regia marina, il collocamento in riforma d'autorità viene limitato ai soli casi di cui all'articolo 14, inteso il consiglio superiore di marina, conformemente all'articolo stesso.

Art. 23.

Legge 11 luglio 1852, n. 1402, art. 1 (testo unico, art. 4).

I militari di truppa, i quali contino diciotto anni di servizio, e siano affetti da infermità incurabili, non provenienti dal servizio, che li rendano inabili a continuare nel servizio medesimo, hanno diritto di essere collocati in riforma.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 24.

Legge 1° luglio 1890, n. 7004, art. 1 e 2.

Per i funzionari coloniali e per gli altri impiegati dello Stato, nonchè per i militari di terra e di mare, i quali sono stati o saranno, per incarico del governo, nei possedimenti del mar Rosso, sulle coste di detto mare al di là del golfo di Suez, nel golfo di Aden ed in tutti i paesi dell'Africa orientale, sono considerate come contratte in servizio o per effetto del medesimo le malattie dalle quali vanno afflitti gli europei in quelle regioni, in conseguenza delle speciali condizioni del clima.

Art. 25.

Legge 15 giugno 1893, art. 17.

Per i funzionari coloniali e gl'impiegati civili dello Stato non dipendenti dai ministeri della guerra e marina, l'applicazione ai singoli casi dell'articolo precedente, sarà fatta previo parere del consiglio superiore di sanità; per i militari dell'esercito e dell'armata si seguiranno le stesse norme prescritte per l'accertamento delle altre infermità da essi contratte per causa di servizio, le quali norme saranno pure applicate agl'impiegati civili dipendenti dai ministeri della guerra e della marina.

La misura della pensione, sarà determinata tanto per i funzionari ed impiegati civili, quanto per i militari dell'esercito e dell'armata e per gli operai borghesi dipendenti dai ministeri della guerra e della marina, in base alle rispettive disposizioni sulle pensioni.

TITOLO II.

Del servizio utile al conseguimento della pensione, dell'assegno e dell'indennità

CAPO I

Del servizio civile

—

Sezione 1ª — *Disposizioni sulla valutazione del servizio.*

Art. 26.

Legge 14 aprile 1864, art. 7.

Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato, dal governo, nominato al suo primo impiego, o ammesso, con titolo regolare registrato alla corte dei conti, nella qualità di uditore, soprannumerario, alunno, volontario od altra equivalente, non comprendendosi però il servizio prestato prima dell'età di venti anni compiuti.

Art. 27.

Legge 14 aprile 1864, art. 11.

Non sono computati: il tempo scorso in aspettativa per motivi di famiglia; quello scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna, che, a termini dell'art. 20 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, debba equipararsi alle pene correzionali stabilite dal codice penale del 1859, nonchè il tempo di pena.

Nei casi di disponibilità il tempo è valutato per intiero, ed in quelli di aspettativa per motivi di salute è computato per metà.

Legge 14 luglio 1887, art. 3; legge 11 luglio 1889, art. 4.

Per i prefetti del regno, inviati straordinari e ministri plenipotenziari, consiglieri di legazione, consoli generali e consoli, il tempo passato in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.

Art. 28.

Legge 14 aprile 1864, art. 13.

Il tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato è collocato a riposo, o altrimenti perde la qualità d'impiegato, fino al giorno in cui viene riammesso, non è calcolato.

Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà unito all'anteriore per la pensione di riposo che gli potrà competere, salvo il disposto dell'art. 70. In ogni caso questa pensione non sarà inferiore a quella di cui egli avesse precedentemente goduto.

Art. 29.

Legge 14 aprile 1864, art. 10.

Il servizio prestato nella carriera militare sarà computato, pel conseguimento della pensione civile, in conformità di quanto è stabilito per le pensioni dei militari di terra e di mare.

Le disposizioni concernenti il modo di valutare gli anni di campagna pei militari ammessi alla pensione, saranno anche applicate agli impiegati civili, che avranno prestato servizio presso l'armata sì di terra che di mare.

Sezione 2ª — *Disposizioni sulla valutazione di speciali servizi.*

Art. 30.

Legge 14 aprile 1864, art. 41.

Nel liquidare il trattamento dovuto agli impiegati civili, che al momento in cui cessano dall'impiego, possono, a tenore dell'articolo 1, invocare l'applicazione di queste disposizioni, sarà tenuto calcolo eziandio di quei servizi resi anteriormente alla pubblicazione della legge 14 aprile 1864, n. 1731, od alla sua estensione per le provincie venete, di Mantova e di Roma, i quali sebbene non retribuiti direttamente dallo Stato, davano, in virtù delle leggi preesistenti, titolo a un trattamento di riposo a carico del pubblico erario.

Non sarà però tenuto conto del servizio anteriore pel quale non era prima accordato diritto ad una pensione di riposo a carico dell'erario, salvochè si tratti dei servigi prestati nella qualità di alunno, volontario o altro equivalente, a termini dell'articolo 26.

Per gli impiegati in carriera al momento della promulgazione od estensione alle provincie venete e di Mantova ed a quella di Roma della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sarà considerato come titolo regolare di ammissione in qualità di soprannumerario, alunno o volontario, o altro equivalente, quello che sia conforme alle disposizioni vigenti al tempo in cui essi entrarono in servizio.

Art. 31.

Legge 25 agosto 1862, n. 776, che approva la convenzione 9 maggio 1862, articolo 34.

È utile agli effetti di pensione il servizio prestato presso la società assuntrice dell'esercizio dei canali demaniali (canali Cavour) da quegli impiegati già governativi che passarono alla dipendenza della società medesima, in virtù dell'articolo 34 della convenzione 9 maggio 1862.

Art. 32.

Legge 14 aprile 1864, art. 43; legge 31 dicembre 1883, n. 1795, art 1.

Hanno diritto a pensione gl'impiegati presso la giunta temporanea del censimento di Milano, allorchè siano nelle condizioni per le quali è stata ad essi fino ad ora conceduta.

Questa disposizione è estesa agli impiegati temporanei della cessata amministrazione generale del censo per la Lombardia, agli impiegati della pure cessata direzione del censo per le provincie venete, ed agli impiegati degli uffici, pure cessati, che succedettero alle dette amministrazioni e direzioni.

Essa è pure applicabile agli impiegati temporanei della cessata giunta del censimento romano.

Art. 33.

Legge 2 aprile 1865; regio decreto 6 dec. 1865, articolo 281; legge 26 marzo 1871, n. 129, art. 1; regio decreto 25 giugno 1871, n. 284, art. 119.

Il servizio degli uscieri e cursori giudiziari stipendiati di Lombardia e Toscana, è valutabile agli effetti di pensione fino al 30 giugno 1866, data della cessazione dello stipendio.

Per le provincie venete e di Mantova, il servizio è valutabile a tutto febbraio 1872.

È fatta eccezione però per gli uscieri delle corti di dette provincie, ai quali è computabile anche il servizio posteriore, in quanto retribuiti con stipendio.

Art. 34.

Legge 24 agosto 1868, n. 4544.

È utile agli effetti di pensione il servizio prestato presso la Regia cointeressata per l'esercizio delle privative dei tabacchi, costituita con la convenzione del 25 luglio 1868:

a) da quegli impiegati che, in virtù dell'articolo 20 della convenzione suddetta, passarono al servizio della società e che per il posto già tenuto nell'amministrazione dello Stato avevano diritto alla pensione di riposo;

b) dai nuovi impiegati che, in conformità dell'articolo 22 della convenzione stessa, furono nominati dal consiglio di amministrazione della società, con approvazione del ministro delle finanze.

Art. 35.

Legge 23 giugno 1877, n. 3918, art. 5.

Gli incaricati di insegnamento dei ginnasi e delle scuole tecniche e gli insegnanti aggiunti delle normali, dei quali è cenno negli articoli 204, 289 e 361 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, che ebbero per tre anni consecutivi la conferma nel loro ufficio, sono pareggiati, per i diritti a pensione, ai professori reggenti.

Legge 26 dicembre 1877, n. 4213, art. 2.

Sono parimenti pareggiati ai professori reggenti, per ciò che si riferisce al diritto di pensione, gli incaricati di insegnamento negli istituti tecnici, di marina mercantile e nelle scuole nautiche che, per tre anni consecutivi, a datare dal 1° gennaio 1878, ebbero la conferma nel loro ufficio.

Art. 36.

Legge 6 luglio 1862, n. 680, art. 39.

Gl'impiegati e salariati delle camere di commercio, nominati dal governo o dai ministri, e stati sottoposti a rilascio sullo stipendio, passati al servizio delle nuove camere, istituite con la legge 6 luglio 1862, n. 680, conservano il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione che spetterebbe loro ai termini delle leggi vigenti, se avessero continuato a servire lo Stato.

Nel caso di soppressione d'impiego, gl'impiegati che non abbiano diritto a pensione non potranno essere collocati a riposo se non dopo di essere rimasti in aspettativa per tre anni.

Le regole vigenti, in ordine alle pensioni delle vedove e figli degli impiegati e salariati dello Stato, saranno pure applicabili nel caso predetto.

Le pensioni di cui nel presente articolo saranno ripartite tra lo Stato e le camere di commercio in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno abbia corrisposto all'impiegato.

Art. 37.

Legge 3 luglio 1864, n. 1827, art. 18; regio decreto 25 agosto 1870, n. 5840, art. 62

Quando i comuni riscuotono i dazi di consumo e vengono questi assunti dal governo, o dal medesimo appaltati, gli impiegati ed altri agenti addetti esclusivamente al servizio dei dazi di consumo comunali, secondo gli organici regolarmente approvati ed attuati, che passano a carico del governo, conservano il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, senza loro colpa, la pensione che, secondo le vigenti disposizioni, può loro spettare.

Dal giorno in cui gli impiegati sono assunti dal governo diventano impiegati governativi, ed essi, le loro vedove ed i figli sono trattati, anche per ciò che concerne la pensione, come gl'impiegati dello Stato.

La pensione sarà ripartita a carico del comune e dello Stato, in ragione della somma totale degli stipendi che il comune e lo Stato abbiano corrisposto allo impiegato.

Art. 38.

Legge 3 luglio 1864, art. 18, regio decreto 25 agosto 1870, art. 68.

Qualora il governo riscuota i dazi di consumo, e questi vengano assunti dal comune, i funzionari, gl'impiegati e salariati governativi addetti alla riscossione dei dazi di consumo passano al comune, a norma delle regole prescritte per il passaggio degli impiegati dal comune al governo.

Non avranno però essi, e le loro vedove e figli, a ricevere una pensione inferiore a quella che avrebbe loro corrisposto lo Stato se gl'impiegati fossero rimasti al servizio governativo e nel posto che occupavano al momento del passaggio.

Art. 39.

Legge 3 luglio 1864, art. 18, regio decreto 25 agosto 1870 art, 75.

Qualora il governo dopo tolta ai comuni la riscossione dei dazi la cedesse ad appalto, gl'impiegati e gli agenti addetti a tale riscossione, addivenuti impiegati od agenti governativi, che passeranno temporaneamente al servizio dell'appaltatore, hanno diritto alla pensione di riposo, purchè corrispondano all'erario nazionale, sugli stipendi di cui godono al momento in cui sono passati al servizio temporaneo dell'appaltatore, le ritenute cui vanno soggetti gl'impiegati del governo.

L'appaltatore non ha facoltà di rimuoverli dallo ufficio se non per gravi motivi e col previo assenso del Ministero, il quale determinerà a termini dell'articolo 183 della presente legge, se l'impiegato dispensato conservi il diritto alla pensione del riposo.

Art. 40.

Legge 3 luglio 1864, art. 18; legge 15 giugno 1893, art. 10.

I passaggi di questi impiegati dal servizio governativo a quello comunale o viceversa, avvenuti dal 1° luglio 1893 in poi, sono regolati dall'articolo 48 della presente legge.

Art. 41.

Legge 15 marzo 1871, n. 116, articolo unico.

Le prescrizioni degli articoli 38 e 39 sono estese agli impiegati governativi, che in forza del decreto luogotenenziale 1° agosto 1861, passarono al municipio di Napoli per il dazio consumo.

Il collocamento a riposo e la liquidazione della pensione, che potrà spettare ai detti impiegati, dovranno essere regolati secondo le disposizioni stabilite per gl'impiegati civili dello Stato.

Art. 42.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *A*, art. 244 a 246, e 248 (testo unico approvato con regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, articoli 278 a 280, e 282).

I funzionari e salariati governativi, passati in servizio delle provincie in forza della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegati *A* ed *F*, conservano il diritto di conseguire la pensione che spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.

Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la provincia abbia corrisposto all'impiegato.

Le disposizioni in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degli impiegati, saranno pure applicabili nei casi precedenti con lo stesso sistema di riparto.

Art. 43.

Legge 22 marzo 1868, n. 4294, art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente saranno applicate ai maestri elementari delle provincie venete e di Mantova, passati a carico dei comuni per effetto della legge 22 marzo 1868, n. 4294.

Art. 44.

Legge 14 maggio 1865, n. 2279, art. 2, e capitolato annesso alla convenzione 30 giugno 1864 approvato con la legge stessa, art. 30 e 31: legge 27 aprile 1885, n. 3048 articolo 1, e capitolati per l'esercizio della rete mediterranea e della rete adriatica annessi alla legge stessa, art. 104; legge 5 marzo 1893, n. 125, articolo unico, e convenzione 17 dicembre 1892 allegata a detta legge, art. 7.

Gl'impiegati dello Stato che erano già sottoposti alla ritenuta per le pensioni di riposo, passati al servizio della società delle ferrovie dell'alta Italia, per effetto della legge 14 maggio 1865, n. 2279, e da questa alle società esercenti le due reti adriatica e mediterranea, per la legge 27 aprile 1885, n. 3048, o alla ditta esercente la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Garda, a' termini della legge 5 marzo 1893, n. 125, conservano il diritto al collocamento a riposo ed alla liquidazione della pensione, giusta le disposizioni vigenti per gl'impiegati dello Stato.

Le pensioni a favore dei detti impiegati, liquidate secondo le norme per gli impiegati civili dello Stato, verranno pagate, in comune dal governo e dalla società. Questa corrisponderà quanto potrebbe spettare all'impiegato a tenore del suo regolamento per l'ammontare delle ritenute operate; il governo supplirà per integrare la pensione liquidata.

Art. 45.

Legge 6 aprile 1879, n. 4817, art. 156; regio decreto 23 novembre 1879, n. 5170, articolo 160.

Agli impiegati dello Stato conservati al servizio degli archivi notarili istituiti colla legge 25 luglio 1875. n. 2786, sono applicabili le disposizioni generali sulle pensioni e sulle ritenute stabilite per gl'impiegati dello Stato.

Nella liquidazione della loro pensione i detti impiegati cumuleranno i servizi prestati sia allo Stato, sia agli archivi notarili, e la pensione sarà loro corrisposta dall'erario dello Stato e dalla cassa dell'archivio cui sono addetti, in proporzione della durata del servizio prestato allo Stato ed agli archivi notarili.

La quota dovuta dallo Stato sarà calcolata sulla media degli stipendi che l'impiegato percepiva negli ultimi tre o cinque anni del suo servizio governativo, e similmente quella dovuta dall'archivio sulla media degli stipendi degli ultimi tre o cinque anni del servizio prestato all'archivio medesimo.

Art. 46.

Legge 6 febbraio 1881, n. 29, art. 6 e 7.

Agli impiegati dei cessati consigli degli ospizi nelle provincie meridionali, richiamati in servizio in via ordinaria o straordinaria, per effetto della legge 6 febbraio 1881, n. 29, si considererà come utile per il conseguimento della pensione, il tempo decorso dal giorno in cui presero servizio presso i consigli degli ospizi.

Questa disposizione sarà estesa anche a coloro che passarono da altre amministrazioni governative alle segreterie dei consigli degli ospizi, o che per contrario, da queste ultime, passarono nelle amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei comuni, prima o dopo la legge 3 agosto 1862, n. 753, e che non ottennero il collocamento a riposo prima del 6 febbraio 1881, sempre che possano comprovare con titoli legali la loro posizione giuridica.

La pensione sarà ripartita a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato, la provincia e i comuni avranno corrisposto.

Art. 47.

Legge 5 luglio 1882, n. 848, art. 5.

Il servizio prestato nella soppressa giunta liquidatrice e nel regio commissariato dell'asse ecclesiastico di Roma, nonchè nelle amministrazioni della disciolta cassa ecclesiastica, del fondo per il culto e degli economati generali dei benefizi vacanti, potrà cumularsi con quello già prestato e che si prestasse in avvenire nelle amministrazioni dello Stato.

Il carico della pensione o della indennità sarà ripartito tra le diverse amministrazioni in cui l'impiegato avrà prestato il servizio, in proporzione della somma totale degli stipendi che le amministrazioni medesime avranno rispettivamente corrisposti all'impiegato.

Art. 48.

Legge 15 giugno 1893, art. 10.

I funzionari o salariati con diritto a pensione che, per effetto di disposizioni di legge, passeranno dal servizio dello Stato a quello delle provincie, dei comuni o di altri enti o corpi morali riconosciuti, conserveranno il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione loro competente per la totalità del servizio prestato.

Uguale diritto avranno quelli che dal servizio degli indicati enti o corpi morali, passano a quello dello Stato per effetto di disposizione di legge, purchè il servizio non governativo da essi già prestato, fosse produttivo di pensione in base a regolamenti speciali degli enti stessi, debitamente approvati dal governo.

La pensione, in ambo i casi, sarà liquidata in base alle disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili, e l'importo di essa sarà ripartito fra lo Stato e gli altri enti e corpi interessati, in ragione della somma totale degli stipendi che ognuno di essi avrà corrisposto al pensionando, salvo disposizioni speciali in contrario.

Le stesse regole si seguiranno per la liquidazione delle pensioni alle vedove ed ai figli.

La ritenuta su tali pensioni, a beneficio del tesoro, sarà fatta sull'ammontare totale della pensione, e non soltanto sulla parte di essa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 49.

Legge 6 agosto 1893, n. 456, art. 1 a 4.

Tutti gli insegnanti, funzionari e salariati dei collegi convitti e degli istituti provinciali e comunali e degli altri istituti sottoposti alla direzione dello Stato e di nomina governativa, di istruzione secondaria classica, tecnica e normale che, per effetto immediato della conversione in governativi degli istituti medesimi, passarono o passeranno al servizio dello Stato, conservano il diritto di conseguire, sia per il servizio prestato alle provincie ed ai comuni, sia pel servizio che prestarono o presteranno allo Stato, la pensione che loro spetta per effetto degli ordinamenti sulle pensioni in vigore presso le provincie, i comuni e lo Stato.

La stessa disposizione è estesa agli insegnanti, funzionari e salariati addetti ai collegi convitti ed agli istituti di istruzione, provinciali e comunali, già convertiti in governativi, ai quali fu liquidata una indennità per una volta tanto, a condizione che entro due anni dal 16 agosto 1893, abbiano fatto integrale restituzione alla provincia o al comune della indennità ricevuta.

La restituzione potrà anche farsi in rate mensili eguali nei due anni.

La liquidazione della quota di pensione a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, sarà fatta a norma dei rispettivi ordinamenti in vigore, all'epoca della conversione dell'istituto, ed in osservanza delle disposizioni generali di legge.

Qualora però tra le provincie od i comuni e i funzionari o salariati anzidetti, fossero intervenute particolari convenzioni per gli effetti delle pensioni di riposo, le medesime saranno osservate per la liquidazione della quota a carico del comune o della provincia.

Le disposizioni vigenti, in ordine alle indennità ed alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degli impiegati dello Stato, saranno pure applicabili nei casi precedenti col sistema di riparto in essi stabilito.

Art. 50.

Legge 14 aprile 1864, art. 8.

Il tempo del servizio prestato dai professori nelle università del regno, nelle scuole di applicazione per gli ingegneri e negli istituti superiori, sarà aumentato di un quinto, quante volte la loro nomina sia avvenuta per primo impiego ed in età non minore di anni trentacinque.

Legge 6 giugno 1885, n. 3141, art. 16.

La stessa disposizione è applicabile ai direttori delle stazioni di prova, agrarie e speciali, ed ai professori delle scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici, qualora non abbiano altro impiego dello Stato.

Art. 51.

Legge 14 aprile 1864, art. 9.

Il servizio prestato dai macchinisti, scaldatori, guarda tenders delle strade ferrate, sarà aumentato di due quinti.

Art 52.

Legge 14 luglio 1887, art. 5; legge 11 luglio 1889, art. 4.

Il servizio prestato nella qualità di prefetto, d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario, di consigliere di legazione, di console generale e console sarà, agli effetti della pensione, aumentato del terzo quando sono collocati a riposo d'ufficio, purchè non abbiano raggiunto i venticinque anni di servizio e, coll'aggiunta del terzo, non si eccedano i venticinque anni di tempo utile per la pensione.

Rimangono però ferme le disposizioni generali per il computo degli anni utili per conseguire la pensione, quando il collocamento a riposo avvenga in seguito a domanda del funzionario.

CAPO II.

Del servizio militare.

Sezione 1ª — *Disposizioni generali per la valutazione del servizio.*

Art. 53.

Legge 27 giugno 1850, art. 16; legge 20 giugno 1851, art. 17 (testo unico, art. 32).

Il servizio utile al conseguimento della pensione o dell'assegno si computa dal giorno della prima ammissione al servizio militare per via di regolare arruolamento o di nomina.

Legge 7 febbraio 1865, art. 9; legge 26 marzo 1865, art. 11.

Tale servizio utile non può decorrere che dall'età d'anni diciasette compiuti. Ogni servizio anteriore non sarà computato.

Leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art 1.

Però il servizio e le campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e di Crimea, valgono come servizio valutabile anche se fatte in età inferiore ai diciasette anni.

Art. 54.

Legge 27 giugno 1850, art. 17; legge 20 giugno 1851, art. 18 (testo unico, art. 34).

Non è computato nel servizio:

1° il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo è collocato a riposo, od altrimenti cessa dal servizio militare, sino al giorno della sua riammissione;

2° il servizio prestato anteriormente alla surrogazione, quando sia trascorso più di un anno dal giorno della cessazione dal servizio a quello della riammissione nella qualità di surrogato ordinario;

3° il servizio prestato anteriormente alla diserzione;

4° il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna;

5° il tempo passato nella seconda classe delle compagnie di disciplina di punizione;

Legge 27 giugno 1850, art. 39; legge 20 giugno 1851, art. 42; Cod. pen. eserc., art. 17; Cod. pen. mar., art. 16 (testo unico, art. 63).

6° il servizio militare prestato prima della condanna che trasse con sè la degradazione.

Art. 55.

Legge 27 giugno 1850, art. 18; legge 20 giugno 1851, art. 19 (testo unico, art. 35).

Il servizio prestato e le campagne fatte in altri eserciti o altre armate regolari da militari ammessi nell'esercito nazionale anteriormente al 27 giugno 1850, o nell'armata anteriormente al 20 giugno 1851, è ragguagliato al servizio prestato nell'esercito o nell'armata medesimi.

Il servizio prestato in tali eserciti od armate, dai militari ammessi nell'esercito o nella marina nazionale posteriormente alle date sovraespresse, o che si presterà dai militari che vi apparteogono od apparterranno, sarà tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati, i quali abbiano prestato vent'anni di effettivo servizio nell'esercito o nell'armata nazionale.

In tal computo però le campagne fatte in detti eserciti ed armate estere non daranno diritto al beneficio stabilito dall'articolo 64.

Non sarà parimenti tenuto conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia.

Art. 56.

Legge 7 febbraio 1865, art. 5: legge 26 marzo 1865, art. 7 (testo unico, art. 35).

Ai militari che facevano parte dell'esercito nazionale al 7 febbraio 1865, o dell'armata al 26 marzo 1865, sono senz'altro computati i servizi e le campagne fatte, sia in eserciti o in armate regolari estere, sia in quelli o quelle dei vari governi provvisori d'Italia dal 1818 in poi.

Art. 57.

Legge 27 giugno 1850, art. 19; legge 20 giugno 1851, art. 20 (testo unico, art. 36).

È computato pel conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle carriere civili.

Il militare a riposo che quindi venga ammesso ad un impiego civile, può conservare il diritto a che i servizi militari anteriori gli vengano computati per la pensione civile, salve le disposizioni degli articoli 189, 190 e 191.

I militari collocati a riposo mentre adempiono a funzioni civili, e che hanno prestato servizi civili per oltre un decennio, sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica di cui adempiono le funzioni, invece della pensione militare.

Art. 58.

Legge 25 maggio 1852, art. 23 (testo unico, art. 37).

Per gli ufficiali il tempo passato in disponibilità, ovvero in aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, per infermità incontrate per ragione di servizio, è computato per intero, agli effetti della pensione, come servizio effettivo, attivo o sedentario, secondochè l'ufficiale apparteneva a questo od a quello allorchè venne collocato in disponibilità od in aspettativa.

Il tempo passato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio o per sospensione dall'impiego, è computato per metà.

Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia, non è computato.

Art. 59.

Legge 27 giugno 1850, art. 22 (testo unico, art. 41).

Qualunque servizio effettivo si computa per intero sino al compimento degli anni di servizio richiesti dall'art. 9 per avere diritto al collocamento a riposo, e quanto al tempo eccedente:

il servizio nelle compagnie veterani del corpo invalidi e veterani e nei veterani d'artiglieria e del genio è computato solo per metà;

il servizio che il militare ha prestato come ufficiale in soprannumero nel corpo degli invalidi e veterani, o comunque negli invalidi, non è computato.

Il servizio però degli ufficiali e dei sottufficiali appartenenti allo stato maggiore del corpo invalidi e veterani, e quello prestato dai militari del corpo stesso e dai veterani d'artiglieria e del genio, quali comandati al ministero della guerra, o alle direzioni, ai comandi, istituti ed uffici da esso dipendenti, è computato per intero.

Sezione 2ª — *Del servizio ausiliario e del congedo illimitato.*

Art. 60.

Legge 15 giugno 1893, art. 13.

Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario computabile agli effetti di aumentare la pensione o l'assegno già liquidato, non può essere superiore ad otto anni, ed è calcolato per la metà.

Il tempo di servizio effettivo prestato in tempo di pace dall'ufficiale ascritto al servizio ausiliario, sarà computato per intero, purchè abbia la durata almeno di sei mesi continuativi.

È pure computato per intero il tempo di servizio effettivo prestato in caso di guerra.

Legge 17 ottobre 1881, art. 8, legge 29 gennaio 1885, art. 9 (testo unico, art. 38).

Agli ufficiali che cessino dalla posizione di servizio ausiliario per rivocazione dall'impiego o rimozione dal grado, non è computato il tempo passato in tale posizione per l'aumento di pensione.

Art. 61.

Legge 7 giugno 1875, art. 1; legge 15 giugno 1893, art. 15 (testo unico, art. 39).

Il tempo trascorso in congedo illimitato non è valutato per il diritto al collocamento a riposo, e nella determinazione della pensione, eccetto che per i militari di truppa dell'esercito che al 9 giugno 1875, e per i militari di truppa della marina che al 5 giugno 1885 avessero già avuto diritto al collocamento a riposo, a termini delle leggi allora vigenti.

Legge 27 giugno 1850, art. 21.

Per i militari che si trovavano in tali condizioni, il tempo scorso in congedo illimitato è valutato per intero nel computo degli anni necessari per aver diritto al collocamento a riposo, ma non è contato che per un terzo nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

Il tempo passato in congedo illimitato non è parimenti valutato per gli ufficiali di complemento, di milizia e di riserva. Per tutti questi ufficiali inoltre non è tenuto conto di quel tempo che devono passare sotto le armi esclusivamente per la propria istruzione, o per qualche servizio eventuale non obbligatorio.

Art. 62.

Legge 7 giugno 1875, art. 2; legge 28 giugno 1885, art. 12 (testo unico, art. 40).

Il tempo di servizio prestato sotto le armi dai militari di truppa chiamati dal congedo illimitato, è computato.

Legge 5 luglio 1882, n. 854, articoli 8 e 9 (testo unico stipendi 27 agosto 1887, n. 4919, articoli 10 e 11, e testo unico pensioni 22 aprile 1888, art. 40).

È pure computato il servizio prestato sotto le armi, in tempo di guerra dichiarata o in caso di mobilitazione dell'esercito, dagli ufficiali di complemento, della milizia territoriale, della riserva ascritta all'esercito ed all'armata, e da quelli assegnati alla milizia mobile, i quali sieno provvisti di pensione vitalizia.

Al rinvio in congedo illimitato, la loro pensione primitiva sarà accresciuta, in ragione degli anni di servizio nuovamente prestati e delle campagne di guerra nuovamente fatte.

Sezione 3ª — *Disposizioni speciali sulla valutazione di alcuni servizi.*

Art. 63.

Legge 27 giugno 1850, art. 23 (testo unico, art. 42).

Agli ufficiali delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena ed ai marescialli d'alloggio, brigadieri e carabinieri dei carabinieri reali, il servizio effettivo da essi prestato in dette armi e qualità è aumentato d'un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

Art. 64.

Legge 27 giugno 1850, art. 24; legge 20 giugno 1851, art. 24 (testo unico, art. 44).

Gli anni di campagna di guerra sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per aver diritto a pensione.

Si considera servizio prestato in campagna, quello delle truppe che, dopo di avere ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra, sono state disposte o per agire contro il nemico, od in un corpo d'esercito che occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima. Per i militari della regia marina si considera principiata la campagna dal momento in cui l'individuo trovasi imbarcato su di una regia nave armata e destinata ad agire contro il nemico, o ad altro servizio militare inerente alla guerra.

Ancorchè la campagna avesse durato meno di dodici mesi, essa è calcolata per anno intiero; ma nel mentovato periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna, salvo che per legge sia dichiarato che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne.

Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come servizio effettivo; ma qualunque ne sia la durata, essi non hanno diritto ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

Agli ufficiali dell'esercito, addetti al comando di una fortezza, agli ufficiali delle varie armi in essa comandati ed alle truppe che la presidiano, è pure calcolato come campagna il tempo, durante il quale tale piazza sarà sottoposta al blocco od assedio, o si troverà nella zona delle operazioni di guerra in istato di difesa.

Il servizio prestato dai militari di marina, a difesa di una piazza forte sottoposta a blocco od assedio, ovvero compresa nella zona delle operazioni di guerra, è pure calcolato come campagna di guerra.

Art. 65.

Legge 20 giugno 1851, art. 24.

Per i militari dell'armata il servizio in tempo di pace a bordo delle regie navi in armamento, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato coll'aumento del terzo sulla sua durata effettiva.

Non è valutato per l'aumento di cui sopra il tempo trascorso in un porto o rada dello Stato a bordo di un bastimento in disponibilità.

Legge 26 marzo 1865, art. 12.

Invece il servizio delle persone addette alle macchine delle regie navi a vapore armate viene computato coll'aumento di due quinti.

Legge 27 giugno 1850, art. 24, ultimo comma (testo unico, art. 44).

Per i militari dell'esercito il servizio militare a bordo in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato collo aumento della metà sulla sua durata effettiva.

Art. 66.

Legge 20 giugno 1851, art. 25.

Per i militari della regia marina è computato in aggiunta al servizio militare pel conseguimento della pensione di ritiro per la metà della sua durata, la navigazione con retribuzione alla cassa invalidi della marina mercantile in Genova, sui bastimenti nazionali di commercio.

Art. 67.

Leggi 9 ottobre 1873, n. 1508, e 23 giugno 1877, n. 3915 (testo unico, art. 33).

Per gli effetti delle pensioni di riposo e di riforma, all'ufficiale medico sono computati, come servizio effettivo ed a titolo di studi preliminari, i cinque anni antecedenti alla sua nomina a medico o chirurgo militare.

Questi cinque anni non potranno decorrere che dall'età di diciasette anni compiuti, nè potranno essere calcolati i servizi anteriori alla nomina a medico o chirurgo militare, a meno di rinunziare alla valutazione dei cinque anni a titolo di studi preliminari.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 68.

Legge 1° luglio 1890, art. 1.

Pei funzionari coloniali e per gli altri impiegati dello Stato, nonchè per i militari dell'esercito e dell'armata, i quali sono stati o saranno per incarico del governo nelle località indicate all'articolo 24, il tempo del servizio prestato in una o più volte fino al limite complessivo di due anni è computato in ragione del doppio per la liquidazione della pensione.

Il tempo passato nelle stesse condizioni oltre due anni è computato con l'aumento di un terzo per gli effetti di cui sopra.

Art. 69.

Legge 1° luglio 1890, art. 3.

Sarà computato come utile agli effetti della pensione il tempo passato nelle suddette località dagli esploratori benemeriti per servizi prestati nell'interesse scientifico, commerciale o politico della nazione e dalle persone state incaricate dal governo di speciali missioni nelle località stesse; quando siano stati successivamente assunti in pubblico servizio, e si trovino nelle condizioni alle quali è subordinato il diritto a pensione.

Il diritto ai benefizi del presente articolo sarà determinato con decreto reale.

Art. 70.

Legge 15 giugno 1893, art. 9.

Qualora l'impiegato civile o il militare riammesso in attività avesse conseguito indennità, per il servizio precedentemente prestato, potrà riunire i due periodi di servizio, rifondendo però in una sol volta od anche a rate, l'indennità già riscossa; ma in questo caso dovrà pagare gli interessi durante mora, per ciascuna rata. In caso contrario non sarà valutato il servizio anteriore.

La rifusione dell'indennità dovrà decorrere dal momento in cui riprende il servizio. Le rate, coi relativi interessi, non rifuse prima di esser ricollocato a riposo saranno detratte dalla nuova indennità o pensione liquidata a suo favore.

TITOLO III.

Della misura della pensione, dell'assegno e dell'indennità

CAPO I.

Disposizioni generali per gli impiegati civili e per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata.

Art. 71.

Legge 15 giugno 1893, art. 8.

Le pensioni spettanti agli impiegati civili, che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda, che di autorità o per prescrizione di legge, saranno liquidate indistintamente sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo quinquennio di servizio attivo.

La stessa disposizione sarà applicata per le pensioni e per gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito o della marina, che cessino dal servizio in seguito a loro domanda.

Art. 72.

Legge 14 aprile 1864, art. 14; leggi 25 gennaio 1885, n. 2888-89, art. 1; legge 15 giugno 1893, art. 8 (testo unico, art. 10).

Non saranno computate le indennità concesse per alloggio, assegnamenti locali, spese d'ufficio, di rappresentanza e simili.

Art. 73.

Legge 14 aprile 1864, art. 16; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1 (testo unico, art. 12).

Quando la media degli stipendi non superi lire quattromila, sarà accresciuta di un quinto, se l'impiegato o l'ufficiale non abbiano ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio alcun aumento di stipendio, o l'abbiano ricevuto tale che non importi l'accrescimento di un quinto sulla media.

In quest'ultimo caso non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni.

Art. 74.

Legge 14 aprile 1864, ar. 17; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1 (testo unico, art. 13).

Quando la media non supera le lire duemila, la pensione sarà eguale a un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio.

Se la media supera quella somma, la pensione sarà eguale a un quarantesimo sopra le prime lire duemila, e ad un sessantesimo sopra ogni rimanente somma.

Art. 75.

Legge 14 aprile 1864, art. 18; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1 (testo unico, art. 14).

Le pensioni non potranno essere inferiori a lire centocinquanta, nè eccedere i quattro quinti della media degli stipendi calcolata a termini degli articoli precedenti.

Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale.

Art. 76.

Legge 14 aprile 1864, art. 19; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1 (testo unico, art. 15).

Il massimo delle pensioni è fissato a lire ottomila.

Art. 77.

Legge 14 aprile 1864, art. 20; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1 (testo unico, art. 16).

L'impiegato civile o l'ufficiale che abbia quarant'anni di servizio avrà diritto ad una pensione uguale a quattro quinti della media degli stipendi, senza che si possa però eccedere le lire ottomila.

Legge 22 marzo 1888, n. 5285.

Nel còmputo dei quarant'anni di servizio si terrà conto delle campagne di guerra calcolate, come altrettanti anni di servizio.

Art. 78.

Legge 15 giugno 1893, art. 18.

L'impiegato civile o il militare che abbia assunto l'ufficio di ministro segretario di Stato o di sotto segretario di Stato, con stipendio o indennità superiori allo stipendio precedentemente goduto, non può computare agli effetti della pensione quest'aumento d'indennità o di stipendio.

CAPO II.

Disposizioni speciali per gli impiegati civili.

Art. 79.

Legge 14 aprile 1864, art. 14; legge 15 giugno 1893, art. 31; regio decreto 10 agosto 1893, n. 492, art. 1.

Gli impiegati retribuiti ad aggio ed altri proventi sono assimilati agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale, in conformità dell'unita tabella I, a fine di stabilire lo stipendio da tenersi in calcolo, per ciascuno di essi, agli effetti della pensione.

L'assimilazione sarà fatta sulla media degli aggi ed altri proventi, percetti nell'ultimo quinquennio di effettivo servizio, calcolati per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio o a stipendiare subalterni.

Però il massimo della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione, sarà di quattro quinti quando la media non ecceda la somma di lire tremila, e di due terzi per la somma eccedente.

Art. 80.

Legge 15 giugno 1893, art. 31; regio decreto 10 agosto 1893, art. 2.

Qualora nella media netta degli aggi ed altri proventi, valutabili agli effetti di pensione, percetti dall'impiegato nell'ultimo quinquennio di effettivo servizio, risultasse una frazione eccedente la metà della differenza fra l'una e l'altra delle categorie indicate dalla tabella, la pensione verrà liquidata in base allo stipendio della categoria immediatamente superiore.

Art. 81.

Legge 14 aprile 1864, art. 15.

Quando sia permesso, per legge, il cumulo di più stipendi, entrerà in conto per la media la somma degli stipendi nella misura in cui furono effettivamente goduti.

Art. 82.

Legge 14 aprile 1864, art. 21.

Nel caso espresso nell'articolo 2, la pensione non potrà essere minore del terzo dell'ultimo stipendio, se la durata dei servizi è minore di venti anni, e della metà se supera i venti anni.

Qualora però le infermità derivanti dalle cause indicate nel detto articolo avessero prodotto cecità, amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, l'impiegato avrà diritto ai quattro quinti della media degli stipendi, non eccedendo però mai il massimo stabilito dall'articolo 76.

Art. 83.

Legge 14 aprile 1864, art. 22.

L'indennità, di cui è parola nell'articolo 3, consiste in una somma fissa per una sola volta.

Essa corrisponderà a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio sulle prime lire duemila, e a tanti diciottesimi sulla rimanente somma.

Art. 84.

Legge 14 luglio 1887, art. 4; legge 11 luglio 1889, art. 14.

L'indennità per una sola volta spettante ai funzionari di cui all'articolo 6 corrisponderà allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio, al netto di ogni ritenuta.

CAPO III.

Disposizioni speciali per i militari

Sezione 1ª — *Pensioni per anzianità di servizio.*

§ 1. — *Ufficiali dell'esercito e dell'armata.*

Art. 85.

Legge 15 giugno 1893, art. 8.

Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio d'autorità, o per prescrizione di legge, o per domanda determinata da invito d'ufficio, saranno indistintamente liquidati sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.

Art. 86.

Legge 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1; legge 15 giugno 1893, art. 8.

Per i capitani dell'esercito, per i tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente, sarà, in ogni caso, aggiunto alla media triennale o quinquennale degli stipendi l'ammontare di un decimo dello stipendio da capitano o tenente di vascello per compiuto sessennio od uno in più di quello o quelli effettivamente goduti.

Art. 87.

Legge 15 giugno 1893, art. 13.

Lo stipendio medio che servirà di base alla liquidazione della pensione od assegno all'ufficiale che cessa dalla posizione ausiliaria per passare a riposo, sarà eguale allo stipendio medio che servì di base alla liquidazione in occasione del suo passaggio dal servizio attivo all'ausiliario, tranne i casi nei quali per espressa disposizione di legge competa, all'ufficiale, la liquidazione sopra uno stipendio superiore.

§ 2. — *Militari di truppa.*

Art. 88.

Legge 27 giugno 1850, art. 7; legge 20 giugno 1851, art. 7; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1 (testo unico, art. 18),

I militari di truppa collocati a riposo per anzianità di servizio hanno diritto al minimo della pensione assegnata al loro grado dalle annesse tabelle II e III, ed inoltre per ogni anno di servizio eccedente i venti, all'aumento annuo indicato dalle tabelle medesime sino al conseguimento del massimo.

Art. 89.

Legge 25 gennaio 1885, n. 2889, art. 5.

Ai macchinisti di 1ª e 2ª classe ed ai nocchieri di 1ª classe e altri pareggiati a quest'ultimo grado e classe del corpo reale equipaggi, i quali contino sei anni di servizio nel loro grado e classe, è fatta facoltà di domandare che la liquidazione della pensione abbia luogo in base agli articoli 71, 72, 74, 75 e 77.

In questo caso la paga annua, compresi i sessenni, servirà di base per la liquidazione.

Art. 90.

Leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89 art. 5 (testo unico, art. 29).

Godranno dell'aumento del quinto della pensione i militari graduati di truppa, che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nello stesso grado.

I marescialli d'alloggio dei reali carabinieri, i quali contino sei anni di servizio nel loro grado e venti di permanenza nella loro arma, come pure i macchinisti di 1ª e 2ª classe, ed i nocchieri di 1ª classe

ed altri pareggiati a quest'ultimo grado e classe, del corpo reale equipaggi, che contino sei anni di servizio nel loro grado e classe, avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione.

Questi aumenti possono essere computati al disopra del massimo fissato dalla tabella.

Art. 91.

Legge 27 giugno 1850, art. 11; legge 20 giugno 1851, articolo 12 (testo unico, articolo 28).

Nell'assegnamento della pensione al militare di truppa si ha per norma il grado effettivo di cui è rivestito.

Se però esso domandi di essere collocato a riposo per anzianità di servizio, prima di avere esercitato per due anni le funzioni del proprio grado, avrà soltanto diritto alla pensione del grado rispettivamente inferiore.

Tuttavia egli sarà ammesso a computare il tempo trascorso nel grado che occupa, in aggiunta a quello prestato nel grado inferiore per l'effetto di cui nel 1° comma dell'articolo precedente.

Art. 92.

Legge 27 giugno 1850, art. 14; legge 20 giugno 1851, articolo 15 (testo unico, articolo 30).

E' computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo ed in servizio effettivo, qualunque esso sia; non è computato però il tempo contemplato nell'articolo 54 o scorso in congedo illimitato.

Art. 93.

Legge 27 giugno 1850, art. 15; legge 20 giugno 1851, articolo 16 (testo unico, articolo 31).

Sarà considerato come grado rispettivamente superiore od inferiore, quello cui, giusta le annesse tabelle II e III viene assegnata una pensione maggiore o minore.

Art 94.

Legge 27 giugno 1850, art. 25; legge 20 giugno 1851, articolo 26 (testo unico, articolo 47).

Il tempo eccedente gli anni interi di grado è computato per l'anno intiero quando oltrepassa la durata di mesi sei, altrimenti non è valutato.

Sezione 2ª — *Pensioni ed assegni degli ufficiali in posizione ausiliaria, riformati, revocati, rimossi e destituiti, e dei militari di truppa riformati.*

Art. 95.

Legge 17 ottobre 1881, art. 7; legge 29 gennaio 1885, articolo 8 (testo unico, articolo 19 e 45).

Gli ufficiali collocati in posizione di servizio ausiliario hanno diritto alla pensione di riposo liquidata secondo le norme espresse nel precedente capo I, e nella sezione 1ª del presente capo.

Qualora essi non raggiungano gli anni di servizio richiesti per aver diritto alla pensione di riposo, viene loro liquidata, colle medesime norme, una pensione proporzionata agli anni di servizio prestato all'atto del collocamento in posizione di servizio ausiliario.

In questo assegnamento sono calcolati gli aumenti corrispondenti alle navigazioni ed alle campagne fatte, anche quando si tratti di ufficiali che non contino gli anni di servizio richiesti per essere collocati a riposo.

In ogni caso l'assegno annuo dovuto a titolo di pensione, all'ufficiale in servizio ausiliario, non potrà mai oltrepassare il massimo della pensione di riposo.

Art. 96.

Legge 25 maggio 1852, art. 37; legge 25 gennaio 1885, numero 2888, art. 8; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, articolo 7 (testo unico, art. 20).

Gli ufficiali riformati che hanno prestato un servizio maggiore di otto anni e minore di venti, hanno diritto, per un numero d'anni uguale alla metà della durata del loro servizio, ad un assegno di riforma uguale ai due terzi della pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto, nel loro grado, per il collocamento a riposo, giusta l'articolo 9.

Ove i detti ufficiali abbiano prestato venti o più anni di servizio, ricevono una pensione di riforma da computarsi nel modo indicato al secondo comma dell'articolo precedente.

Nell'applicazione di questo articolo si osserveranno le norme prescritte dal presente testo eccettuati i casi di favore in esso contemplati, e salvo il disposto dell'art. 98.

Art. 97.

Legge 11 luglio 1852, art. 3 (testo unico, art. 22).

I militari di truppa riformati hanno diritto ad una pensione uguale ad altrettante quote del minimo della pensione di riposo assegnata al loro grado, secondo le tabelle II e III, quanti sono gli anni di servizio da essi prestati, eccettuati i casi di favore, salvo il disposto del seguente articolo.

Art. 98.

Legge 26 marzo 1871, n. 147, art. 1 (testo unico, art. 21).

Le pensioni vitalizie di riforma ricevono, per ogni campagna di guerra, l'aumento di cui all'articolo 64.

Il servizio a bordo delle regie navi armate in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato coll'aumento di tempo stabilito dall'articolo 65, ad effetto del proporzionale aumento di pensione vitalizia in caso di riforma.

Art. 99.

Legge 25 maggio 1852, art. 38 (testo unico, art. 21).

L'ufficiale revocato dall'impiego ha diritto ai tre quarti dell'assegno o pensione che gli spetterebbe, ove fosse riformato, eccettuati i casi di favore.

Legge 25 maggio 1852; articoli 3 e 37; legge 15 giugno 1893, art. 24.

L'ufficiale rimosso dal grado e dall'impiego, e quello destituito in seguito a condanna che non porti la perdita del diritto a pensione, ricevono l'assegno accordato agli ufficiali revocati.

Sezione 3ª — *Pensioni per ferite od infermità contratte per causa di servizio.*

Art. 100.

Legge 7 febbraio 1865, art. 6; legge 26 marzo 1865, art. 8; legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 8; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, articolo 7 (testo unico, art. 23).

La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri per cagione di servizio, danno diritto agli ufficiali al massimo della pensione di riposo, corrispondente ai quattro quinti dello stipendio, aumentato, tale massimo, della sua metà; ed ai militari di truppa al massimo della pensione, secondo le annesse tabelle, aumentato dei suoi due terzi.

L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede e le infermità dichiarate per decreto reale equivalenti a tale perdita, dànno agli ufficiali il diritto al massimo della pensione, uguale ai quattro quinti dello stipendio; ed ai militari di truppa al massimo, aumentato di un suo terzo.

Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata dei servizi prestati.

Art. 101.

Legge 27 giugno 1850, art. 9; legge 20 giugno 1851, art. 10. legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 8; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, articolo 7 (testo unico, art, 24).

Le ferite e le infermità meno gravi dànno diritto agli ufficiali ad un pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto per il collocamento a riposo, giusta l'articolo 9, ed ai militari di truppa al minimo della pensione, secondo le citate tabelle, sempre che gli uni e gli altri non abbiano diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio.

Sezione 4ª — *Disposizioni comuni alla sezioni precedenti.*

Art. 102.

Legge 27 giugno 1850, art. 10; legge 20 giugno 1851, art. 11 (testo unico, art. 26).

La pensione di riposo non può mai superare la paga di effettività che spetterebbe al militare al momento del suo collocamento a riposo, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 100.

Per gli effetti del presente articolo sono considerati come parte della paga gli assegnamenti in natura, stabiliti dai regolamenti per i militari di truppa.

Art. 103.

Legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 9; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, art. 8 (testo unico, art. 27).

È fatta facoltà agli ufficiali e ai graduati di truppa di domandare

la liquidazione della pensione nella misura che spetterebbe loro, come se non avessero avuto l'ultima promozione.

TITOLO IV.
Delle pensioni, assegni ed indennità alle vedove e famiglie degli impiegati civili e dei militari

CAPO I.
Disposizioni generali per le vedove e famiglie degli impiegati civili e dei militari.

Art. 104.

Legge 27 giugno 1850, art 33; legge 20 giugno 1851, art. 34; legge 14 aprile 1864, art. 23; legge 7 febbraio 1865, art. 11; legge 26 marzo 1865, art. 14 (testo unico, art. 55).

La vedova dell'impiegato civile o del militare, contro la quale non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo per colpa di lei, ha diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito o che gli sarebbe spettata, purchè al tempo in cui questi cessò dal servizio effettivo, dalla disponibilità o dall'aspettativa, fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

Art. 105.

Legge 27 giugno 1850, art. 28, 34 e 36; legge 20 giugno 1851, art. 29, 35 e 37; legge 14 aprile 1864, articolo 23 e 24; legge 7 febbraio 1865, art. 12; legge 26 marzo 1865, art. 16 (testo unico, art. 49).

I figli e le figlie nubili, minorenni, dell'impiegato civile o del militare, qualora sieno altresì privi di madre, o questa passi ad altre nozze, oppure venga a mancare dopo la morte del marito, avranno lo stesso diritto, salvo che non fossero loro applicabili le disposizioni degli articoli 117 e 118.

È pareggiata alla prole orfana la prole di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo.

Art. 106.

Legge 15 giugno 1893, n. 279, art. 29; regio decreto 12 novembre 1893, n. 658.

Quando la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti, o da taluno soltanto dei figli, sieno dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito, sarà assegnata ad essa la metà della indennità o della pensione vedovile.

L'altra metà sarà divisa in parti eguali fra tutti i figli del defunto che vi abbiano diritto.

Se vi ha un figlio solo gli sarà assegnato un quarto della indennità o della pensione vedovile.

Art. 107.

Legge 14 aprile 1864, art. 25; legge 15 giugno 1893, art. 26.

La pensione si perde:

dalla vedova che passi ad altre nozze;

dalla prole quando sia giunta all'età maggiore;

dalle figlie, anche di minore età, quando abbiano contratto matrimonio.

Art. 108.

Legge 15 giugno 1893, art. 27.

La pensione della vedova e le quote degli orfani che muoiono o perdono il diritto alla pensione, si accrescono agli altri aventi diritto.

CAPO II.
Disposizioni speciali per le vedove e figli degli impiegati civili.

Art. 109.

Legge 14 aprile 1864, art. 23.

La vedova nelle condizioni di cui all'art. 104 avrà anche diritto a pensione quando il marito sia morto, dopo venticinque anni di servizio, ed all'indennità come all'articolo 83 quando abbia servito meno di venticinque anni e più di dieci.

Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato finchè i figli siano minorenni, e le figlie siano inoltre nubili.

Art. 110.

Legge 14 aprile 1864, art. 23 e 24.

La quota di pensione che spetta alla vedova, od in difetto alla prole minorenne dell'impiegato, in virtù degli articoli 104, 105 e 109 sarà uguale al terzo di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il marito o padre rispettivo.

Se questo ha perduto la vita in servizio comandato o in conseguenza immediata del suo servizio, sarà uguale alla metà del massimo della pensione, calcolata sulla media degli stipendi, qualunque sia la durata dei servizi resi dall'impiegato.

In quest'ultimo caso, la pensione sarà dovuta ancorchè non fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, nè fosse nata prole di matrimonio più recente.

Art. 111.

Legge 14 aprile 1864, art. 24.

La pensione vedovile non potrà essere inferiore al minimo determinato dall'articolo 75.

Art. 112.

Legge 29 luglio 1868, n. 4526, art. 1, 2 e 3.

Le disposizioni relative alle famiglie degli impiegati civili dello Stato, saranno applicate anche alle vedove ed alla prole dei medici e dei chirurghi non impiegati dello Stato, che inviati dal governo in località ove infierisce il colera, fossero morti per l'assistenza prestata ai colerosi.

La pensione delle vedove sarà di annue lire quattrocento, la quale dovrà aumentarsi fino a lire seicento, se il defunto ha lasciato uno o due figli minorenni; fino a lire ottocento, se ne ha lasciati tre o quattro; e fino a lire mille, e non più oltre, se il numero dei figli è maggiore di quattro.

Nel caso che mancasse o cessasse nella vedova il diritto alla pensione, i figli minorenni avranno diritto alla pensione, che spetterebbe alla vedova, con più gli aumenti proporzionali, secondo il numero di essi, nella misura stabilita di sopra.

Art. 113.

Legge 22 dicembre 1888, n. 5849, art. 46.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili anche alle famiglie dei medici esercenti nei comuni in cui siasi manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, quando i medici sieno stati messi a servizio dei comuni stessi; nonchè alle famiglie dei medici condotti e di quelli appositamente chiamati per il servizio durante l'epidemia.

CAPO III.
Disposizioni speciali per le vedove e famiglie dei militari

Sezione 1ª — *Vedove e figli di militari morti per cause non dipendenti dal servizio.*

Art. 114.

Legge 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 6; legge 15 giugno 1893, art. 24 (testo unico, art. 58).

Quando la morte del militare sia avvenuta per cause non dipendenti dal servizio, la pensione spettante alla vedova od agli orfani, in virtù degli articoli 104 e 105, sarà uguale al terzo di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il militare.

Uguale diritto avranno le vedove e gli orfani dei militari riformati.

Le vedove e gli orfani degli ufficiali provvisti d'assegno temporaneo di riforma, hanno diritto al terzo dell'assegno stesso, sino al compimento del tempo in cui doveva per essi durare.

Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali revocati, rimossi o destituiti, spetta il terzo della pensione o dell'assegno temporaneo, come alle vedove e agli orfani dei riformati, salvo la diversa misura della pensione o dell'assegno

Le vedove e gli orfani dei militari morti in servizio prima di avere acquistato diritto a pensione di riposo, sono considerati, per la liquidazione della loro pensione o del loro assegno temporaneo, come vedove ed orfani di militari riformati.

Art. 115.

Legge 17 ottobre 1881, art. 9; legge 29 gennaio 1885, art. 11 (testo unico, art. 57).

La pensione alle vedove e l'assegno ai figli degli ufficiali morti nella posizione di servizio ausiliario, sono computati nella proporzione stabilita dal precedente articolo, in base alla pensione definitiva di riposo, cui, a tenore del titolo III e dell'articolo 60, avrebbe avuto diritto l'ufficiale al momento della sua morte.

Il diritto della vedova a pensione è subordinato alla condizione che

il matrimonio sia avvenuto non meno di due anni prima del trasferimento del marito nella posizione di servizio ausiliario.

Art. 116.

Legge 17 ottobre 1881, art. 13; legge 29 gennaio 1885, art. 14 (testo unico. art. 80).

La restrizione, di cui al comma secondo dell'articolo precedente, non è applicabile ai matrimoni contratti dagli ufficiali dell'esercito e dell'armata entro i due anni rispettivamente precedenti al 17 ottobre 1881 e 29 gennaio 1885.

Art. 117.

Legge 20 giugno 1851, art. 50.

Gli individui appartenenti ai corpi ed amministrazioni della marina, i quali, al 20 giugno 1851, avevano retribuito alla cassa invalidi della marina mercantile in Genova, per un termine non minore di dieci anni, continueranno a tramandare alle loro vedove ed orfani il diritto alla quota di pensione determinata dai regolamenti marittimi sino allora vigenti; come pure a questi ultimi, se del sesso femminile, il diritto al sussidio finchè rimangono nubili.

Art. 118.

Legge 20 marzo 1865, art. 15 e 16.

Le vedove poi e gli orfani dei soli ufficiali, cui fosse applicabile l'articolo precedente, e quelle dei militari di truppa della marina, sulle cui paghe si fosse praticata ritenuta per un tempo non minore di dieci anni al 28 dicembre 1864, avranno diritto a quattro noni della pensione dovuta al defunto marito o padre.

Ad un uguale trattamento di pensione, ragguagliato sulla base di quattro noni di quella goduta o che fosse spettata al marito o padre, avranno diritto le vedove e gli orfani degli impiegati civili delle amministrazioni marittime ai quali fosse applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Sezione 2ª — *Vedove e famiglie di militari morti per causa di servizio.*

Art. 119.

Legge 27 giugno 1850, art. 27 e 28; legge 20 giugno 1851, art. 28 e 29 (testo unico, art. 48).

Le vedove dei militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto:

a) se vedove di ufficiali, ad una pensione annua uguale alla metà del massimo che avrebbe potuto spettare al marito;

b) se vedova d'un militare di truppa, alla metà del massimo fissato dalle tabelle pel grado del marito.

Nel determinare queste pensioni non si tien conto della durata dei servizi del militare.

Lo stesso diritto avranno le vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto di accidenti della guerra o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze siensi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, purchè il matrimonio sia anteriore al tempo delle riportate ferite o malattie.

In mancanza della vedova lo stesso diritto compete alla prole minorenne.

Art. 120.

Legge 27 giugno 1850, art. 29; legge 20 giugno 1851, art. 30; legge 19 luglio 1857, n. 2313, articoli 5 e 10 (testo unico, art. 50).

I figli dei militari suddetti avranno diritto all'intiera pensione gratuita negli istituti militari di educazione dello Stato e un titolo di preferenza ai posti gratuiti che fossero vacanti nell'istituto nazionale per le figlie di militari, purchè adempiano alle condizioni prescritte dai regolamenti per l'ammessione ai medesimi.

Durante la permanenza in detti istituti, essi cesseranno però di godere quell'assegno o porzione d'assegno che potesse personalmente loro spettare, a tenore degli articoli precedenti.

La detta porzione di assegno andrà in accrescimento di quella onde godono i loro fratelli e sorelle, secondo le norme dianzi indicate.

Art. 121.

Legge 27 giugno 1850, art. 30; legge 20 giugno 1851, articolo 31 (testo unico, articolo 51).

I figli dei militari menzionati nell' articolo 119, avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti che, a carico dei bilanci della guerra e della marina, siano istituiti nei convitti nazionali e negli istituti agrari, forestali, veterinari e di arti e mestieri.

Essi parimenti andranno esenti da ogni tassa scolastica od altro che possa essere imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche, e godranno dello stesso beneficio nelle scuole secondarie, se vi daranno prova d'idoneità.

Art 122.

Legge 27 giugno 1850, art. 31; legge 20 giugno 1851, articolo 32 (testo unico, articolo 52).

L'ammissione ai posti gratuiti indicati negli articoli 120 e 121, avrà luogo preferibilmente a favore delle famiglie meno agiate, per decisione dei ministeri della guerra o della marina, secondo le norme prescritte con decreti reali.

Art. 123.

Legge 27 giugno 1850, art. 32; legge 20 giugno 1851, articolo 33 (testo unico. articolo 53).

Se un militare figlio ed unico sostegno di un cieco, o di un quinquagenario o di padre o madre vedovi, venisse a morte per le cagioni indicate all'articolo 119, i genitori avranno diritto alla pensione stessa che è assegnata alla vedova, sempre che il militare non abbia lasciato vedova o figli.

Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni, avranno questi diritto al trattamento fissato dagli articoli 119, 120 e 121 pei figli orfani di militari.

Art. 124.

Legge 7 giugno 1875, art. 7 (testo unico, art. 54).

Alle vedove, agli orfani od ai congiunti dei militari, che, essendo stati chiamati dal congedo illimitato per la loro istruzione, per la guerra, o per altro motivo, fossero morti per cause di servizio, nelle circostanze di cui all' articolo 119, saranno applicate le disposizioni contenute nel presente titolo.

Se invece la morte avvenne per cause indipendenti dal servizio, le vedove, i figli ed i congiunti non potranno invocare le presenti disposizioni se non in quanto esse siano loro applicabili per i servizi prestati dall'ufficiale nell'esercito permanente.

Sezione 3ª — ***Disposizioni comuni alle due sezioni precedenti.***

Art. 125.

Legge 27 giugno 1850, art. 35; legge 20 giugno 1851, articolo 36 (testo unico, art. 59).

La vedova non ha diritto a pensione o ad assegno, se il matrimonio da lei contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai regolamenti militari.

Art. 126.

Legge 18 dicembre 1881, numero 527 (testo unico, articolo 77).

Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare, ai quali coi regi decreti 3 e 23 luglio 1871, n. 328 e 380, fu accordato indulto per avere contratto matrimonio senza il sovrano consenso, è concesso un annuo assegno nella stessa misura delle pensioni militari che le leggi concedono alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati che hanno contratto matrimonio con regolare autorizzazione.

La liquidazione di questi assegni sarà fatta nella forma ordinaria stabilita per la liquidazione delle pensioni.

Art 127.

Legge 2 luglio 1885, n. 3211, art. 1 (testo unico, art. 78).

Il beneficio, di cui al precedente articolo, è esteso:

a) alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare, i quali, per non essersi trovati in servizio effettivo, in aspettativa, in disponibilità o per non essere più in vita all'epoca in cui emanarono i regi decreti 3 e 23 luglio 1871, nn. 328 e 380, non ebbero occasione di profittare del condono, che in virtù dei decreti stessi, i ministri della guerra e della marina furono autorizzati ad impartire;

b) alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare che, quantunque in servizio effettivo, in aspettativa

o in disponibilità all'epoca in cui emanarono i succitati decreti, non ne invocarono l'applicazione.

Art. 128.

Legge 2 luglio 1885, n. 3211 art. 2 (testo unico, art 78).

Tale beneficio è pure concesso:

a) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa dell'esercito, ai quali sia stata fatta applicazione dei regi decreti 27 luglio e 9 dicembre 1871, numeri 381 e 590;

b) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa della marina, ai quali sia stata fatta applicazione del regio decreto 17 settembre 1871, n 477;

c) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa di terra e di mare, i quali, per non essersi più trovati sotto le armi od in congedo illim'tato, ovvero per aver cessato di vivere, gli uni alla data del 27 luglio 1871, gli altri alla data del 17 settembre stesso anno, non ebbero occasione d'invocare l'applicazione dei succitati regi decreti 27 luglio, 17 settembre e 9 dicembre 1871;

d) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa di terra e di mare, che quantunque in servizio all'epoca in cui emanarono i suddetti decreti, non ne invocarono l'applicazione.

Art. 129.

Legge 2 luglio 1885, n. 3211, art. 3 (testo unico, art. 78).

Per essere ammessi al beneficio di cui ai precedenti articoli 127 e 128, le vedove e gli orfani dovranno comprovare, innanzi alla corte dei conti, che il loro marito o padre aveva, anteriormente all' aprile 1871 se ufficiale, anteriormente al 27 luglio 1871 se di truppa, contratti i vincoli di cui all'articolo 1° del regio decreto 3 luglio 1871 sopracitato, e nei casi di unione avvenuta senza i riti legali, dovranno provare ancora che l'unione religiosa è stata legittimata nel tempo e nel modo indicati alla lettera *b* dell'articolo 2 dello stesso decreto 3 luglio 1871 e all'articolo 2 del regio decreto 23 luglio 1871.

Art. 130.

Legge 7 febbraio 1865, art. 13; legge 26 marzo 1865, art, 17; legge 15 giugno 1893, art. 28 (testo unico, art. 61).

La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani e congiunti di militari, non potrà mai essere minore di lire centocinquanta.

La vedova avente prole maggiorenne ha diritto solamente alla pensione della vedova senza prole.

Sezione 4ª — *Doti alle figlie dei militari di truppa della marina.*

Art. 131.

Legge 20 giugno 1851, art. 40.

Le figlie dei marinai pensionati, e quelle dei medesimi partecipanti ad una pensione in seguito alla morte del padre, riceveranno, a titolo di dote, ed una volta tanto, un sussidio uguale alla metà di un'annata della pensione assegnata al padre, purchè ne facciano dimanda non più tardi di tre mesi dopo effettuato il matrimonio.

Art. 132.

Legge 20 giugno 1851, art. 41.

Le orfane dei graduati di truppa della marina, pensionate, contraendo matrimonio, otterranno all'epoca indicata all'articolo precedente, e previa dimanda, un sussidio a titolo di dote, uguale all'importo della quota individuale per cui esse partecipavano all'annua pensione, e non potrà, in ogni caso, tale sussidio, dotale essere minore di lire cento.

TITOLO V.

Disposizioni pei corpi armati speciali e per gli operai della marina e della guerra.

CAPO I.

Corpi armati.

Sezione 1ª — *Pensioni degli ufficiali, sotto ufficiali e guardie.*

Art. 133.

Legge 8 aprile 1881, n. 149, art. 21 (testo unico approvato con regio decreto 10 gennaio 1892, n. 3, art. 21).

Il trattamento di riposo degli ufficiali delle guardie di finanza, è regolato in conformità delle disposizioni stabilite per le pensioni degli impiegati civili.

Art. 134.

Legge 8 aprile 1881, art. 21; legge 2 aprile 1886, n. 3754, allegato *F*, art. 7 e seconda tabella (testo unico, art 21 e tabella II).

Le pensioni dei sottufficiali e delle guardie di finanza sono determinate dalla annessa tabella IV.

Dopo il quindicesimo anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza tra il massimo ed il minimo fissato dalla tabella.

Non hanno diritto a pensione coloro che, non avendo compiuto il trentesimo anno di servizio, non provino l'incapacità a prestarlo ulteriormente per età o per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.

Art. 135.

Legge 8 aprile 1881, art. 11, 13 e 16 (testo unico, art. 11, 12 e 13).

Il diritto alla pensione si perde dai marescialli, brigadieri, sotto brigadieri e guardie di finanza, quando, contratto matrimonio senza permesso, siano puniti con la espulsione dal corpo accompagnata dalla perdita del diritto alla pensione, e quando per mancanze disciplinari siano puniti con la espulsione dal corpo accompagnata dalla perdita del diritto alla pensione.

Art. 136.

Legge 31 marzo 1892, n. 173, art. 2; regio decreto 14 agosto 1892, n. 423, art. 67.

I graduati e le guardie di città hanno diritto al collocamento a riposo e a conseguire annuo assegno di pensione:

a) quando hanno compiuto trent'anni di servizio;

b) quando, dopo quindici anni di servizio, sieno divenuti per infermità o per altre cause inabili a continuarlo, o ne fossero licenziati d'ufficio.

Legge 21 decembre 1890, art. 31.

Le guardie di città e i loro graduati, in occasione di collocamento a riposo, liquideranno la pensione in ragione di un quarto della paga per quindici anni di servizio, di un terzo per venti, della metà per venticinque e di quattro quinti per trenta anni e più di servizio.

Art. 137.

Legge 21 decembre 1890, art. 19 e 51.

Nei casi in cui in determinati comuni, la polizia municipale viene affidata alle guardie di città, le guardie municipali, che siano state ammesse nel corpo delle guardie di città e abbiano diritto a pensione a carico del comune, liquideranno, in occasione del loro collocamento a riposo, la pensione ai termini dell'articolo precedente.

La pensione sarà ripartita a carico dello Stato e del comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avrà percepito come guardia municipale e come guardia di città.

Art. 138.

Legge 31 marzo 1892, art. 2; regio decreto 14 agosto 1892, art. 68.

Sono applicabili al corpo delle guardie di città le disposizioni dei titoli II e VI, relative alle pensioni degli impiegati civili.

Art. 139.

Legge 23 giugno 1873, n. 1404, art. 4; legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 14.

La pensione degli agenti di custodia, graduati e guardie, degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, e delle guardie forestali in quanto vi abbiano diritto, è regolata dalle disposizioni sulle pensioni per gl'impiegati civili.

Però quegli agenti che hanno prestato venti anni di servizio attivo nell'amministrazione delle carceri, acquistano il diritto al trattamento di riposo, nella misura di cui all'articolo 74.

Art. 140.

Legge 20 giugno 1877, n. 3917, art. 27; legge 8 aprile 1881, art. 19; (testo unico, art. 19); legge 21 decembre 1890, art. 34.

I diritti a pensione che possono competere alle guardie forestali, alle guardie di finanza ed alle guardie di città per malattie o per ferite riportate a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nella misura stabilita per i militari.

Sezione 2ª — *Pensioni delle vedove e famiglie.*

Art. 141.

Legge 15 giugno 1893, art. 11.

Le disposizioni, relative al tempo del matrimonio, alla durata ed alle condizioni della convivenza, stabilite dal titolo IV, sono applicabili anche alle vedove ed ai figli delle guardie di città e delle guardie di finanza di grado inferiore a quello di ufficiale.

Art. 142.

Legge 19 giugno 1887, n. 4576, art. 2, e tabella *B*; legge 2 aprile 1886, allegato *F*; articolo 7 e tabella; (testo unico, art. 21 e tabella); legge 15 giugno 1893, articolo 28.

Alle vedove ed agli orfani dei sottufficiali e guardie di finanza, nonchè dei graduati e delle guardie di città, sarà liquidata la pensione nelle proporzioni seguenti:

alla vedova del defunto senza prole, il terzo della pensione che sarebbe spettata al merito;

alla vedova del defunto con prole, la metà;

ai figli orfani, o considerati come tali, in conformità dell'art. 103, la metà, ripartita fra coloro che sono minori di età, sino a che non sieno tutti maggiorenni.

La vedova avente prole maggiorenne è pareggiata alla vedova senza prole.

Art. 143.

Legge 23 giugno 1873, art. 4.

Alle vedove ed agli orfani degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi e delle guardie forestali, in quanto vi abbiano diritto, sono applicabili le disposizioni relative alle vedove ed agli orfani degli impiegati civili, contenute nel titolo IV.

Art. 144.

Legge 20 giugno 1877, art. 27; legge 8 aprile 1881, art. 19; (testo unico, art. 19) legge 21 decembre 1890, art. 34.

I diritti a pensione che possono competere alle famiglie delle guardie forestali, delle guardie di finanza e delle guardie di città, morte a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nella misura stabilite per le famiglie dei militari.

CAPO II.

Operai borghesi di marina e della guerra.

Sezione 1ª — *Operai permanenti e lavoranti avventizi di marina.*

Art. 145.

Legge 1° giugno 1882, n. 787, art. 1; legge 20 giugno 1851, articoli 1 a 4, e legge 26 marzo 1865, articoli 2 e 4.

Agli operai permanenti ed ai lavoranti avventizi della regia marina è accordato il diritto al collocamento a riposo:

a) dopo venticinque anni di servizio, purchè abbiano raggiunto l'età di anni quarantacinque;

b) quando dopo un ugual periodo di servizio divenissero, per infermità, inabili a continuarlo o a riassumerlo;

c) quando le infermità o ferite riportate per ragione di servizio abbiano cagionato la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso d'uno o più membri, od infermità equivalenti a tali perdite.

Le ferite od infermità meno gravi, procedenti pur sempre dalle cause accennate nella lettera *c*) danno diritto al collocamento a riposo solo allorquando l'operaio o lavorante è per esse divenuto inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio.

Art. 146.

Legge 1° giugno 1882, art. 1.

Agli effetti della pensione sono assimilati:

a furieri maggiori tutti gli operai ed i lavoranti, retribuiti con mercede giornaliera di lire 4 o più;

a sergenti quelli retribuiti con mercede di lire 3,50 o più, ma che non raggiunga le lire 4;

a caporali quelli retribuiti con mercede giornaliera di lire 2,50 o più, ma inferiore a lire 3,50;

e finalmente a soldato quelli retribuiti con mercede inferiore a lire 2,50.

Conseguentemente le pensioni saranno regolate dall'annessa tabella V.

Art. 147.

Legge 1° giugno 1882, art. 2.

Il tempo di servizio utile per ottenere il collocamento a riposo è la somma dei successivi periodi di servizio effettivo prestato da ogni individuo in qualità di operaio o lavorante presso qualsiasi stabilimento della regia marina.

È cumulabile, per istabilire la detta durata di servizio utile per la pensione, anche la durata di servizi militari o civili prestati presso amministrazioni dello Stato, se questi servizi danno diritto a pensione.

Non è utile, per istabilire la durata del servizio per la pensione, quello prestato prima che l'individuo abbia compiuto il suo diciasettesimo anno di età.

Art. 148.

Legge 1° giugno 1882, art 3.

Quando un operaio permanente o lavorante avventizio, già pensionato come tale, è riammesso in uno stabilimento della regia marina, cessa il suo diritto alla già assegnatagli pensione di riposo per tutto il tempo durante il quale egli rimane novellamente inscritto nei ruoli, salvo a tener conto di tutto il servizio prestato prima e dopo del primo collocamento a riposo, quando fosse nuovamente messo in tale posizione.

Art. 149.

Legge 1° giugno 1882, art 4.

Agli operai o lavoranti, che sono stati retrocessi a classe inferiore, per ragione di avanzata età, o per infermità che li abbia resi meno atti a produzione di lavoro, è liquidata la pensione sulla mercede più elevata alla quale erano pervenuti.

A quelli che sono stati retrocessi a classe inferiore per deficienza di solerzia o di abilità nel mestiere, è liquidata la pensione sulla mercede che godono alla data del collocamento a riposo.

Art. 150.

Legge 1° giugno 1882, art. 5.

Perdono il diritto di conseguire pensione gli operai ed i lavoranti che sieno espulsi per furto o tentativi di furto nei regi stabilimenti marittimi o sulle regie navi.

Art. 151.

Legge 1° giugno 1882, art. 6.

Le vedove degli operai permanenti e dei lavoranti avventizi della regia marina, morti mentre godevano della pensione di riposo o morti in servizio effettivo dopo aver servito per venticinque anni, ed in mancanza di esse gli orfani minorenni, e purchè nubili se femmine, avranno diritto al terzo della pensione concessa o che sarebbe spettata al rispettivo marito o genitore.

Sono pure applicabili alle famiglie degli operai le disposizioni degli articoli 119 e 123.

Art. 152.

Legge 1° giugno 1882, art. 7.

Le disposizioni relative al permesso di matrimonio, per gli effetti della pensione alle vedove ed agli orfani dei militari, non sono applicabili ai matrimoni contratti prima del 12 giugno 1882.

Art. 153.

Legge 1° giugno 1882, art. 8.

Gli individui di personale lavorante che appartenevano alla marina austriaca, e le loro famiglie, hanno diritto di optare pel trattamento derivante dalle precedenti disposizioni, o per quello concesso loro con risoluzione del 28 marzo 1866 dal governo austriaco.

Sezione 2ª — *Operai della guerra.*

Art. 154.

Legge 3 luglio 1888, n. 5504, art. 1.

Gli operai borghesi degli stabilimenti d'artiglieria e del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare, dell'opificio d'arredi militari, della farmacia centrale militare e i casermieri borghesi del genio, regolarmente iscritti a matricola, hanno diritto di essere collocati a riposo in seguito a loro domanda, e di conseguire la pensione:

a) quando abbiano raggiunti venticinque anni di servizio od abbiano compiuto cinquanta anni di età;

b) quando per ferite od infermità contratte per causa di servizio sieno resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata del medesimo.

Art. 155.
Legge 3 luglio 1888, art. 2,

Gli operai che dopo venticinque anni di servizio divenissero inabili a continuarlo per infermità indipendenti dal medesimo, avranno pure diritto al collocamento a riposo, senza tener conto del limite di età fissato dall'articolo precedente.

Art. 156.
Legge 3 luglio 1888, art. 3.

Hanno diritto a pensione di riforma quegli operai che, contando diciotto anni di servizio e meno di venticinque anni, sieno dichiarati inabili a continuarlo per infermità indipendenti dal medesimo.

Art. 157.
Legge 3 luglio 1888, art. 4.

Il governo potrà collocare d'ufficio a riposo gli operai che abbiano raggiunto i prescritti venticinque anni di servizio, indipendentemente dall'età.

Art. 158.
Legge 3 luglio 1888, art. 5.

Il servizio utile al collocamento a riposo ed in riforma per gli operai, regolarmente iscritti a matricola, di cui all'articolo 154, decorre dal giorno della iscrizione a ruolo, la quale non potrà aver luogo prima che l'iscritto abbia compiuto i diciotto anni di età, e purchè non siavi stata interruzione di servizio.

Art. 159.
Legge 3 luglio 1888, art. 6.

I servizi militari, le campagne di guerra, i servizi civili prestati presso le altre amministrazioni dello Stato sono computati a tenore delle rispettive disposizioni.

Art. 160.
Legge 3 luglio 1888, art. 7.

La liquidazione della pensione sarà fatta in base all'annessa tabella VI.

Per ogni anno di servizio, oltre i venticinque, gli operai avranno diritto all'aumento indicato nella tabella, sino al conseguimento del massimo.

La pensione di riposo non potrà essere inferiore a lire trecento, nè superare l'ultima paga annua dell'operaio, eccettuato il caso previsto alla lettera *a*) dell'articolo 164.

Qualora però la paga annua sia minore di lire trecento, il minimo della pensione di riposo rimane stabilito in lire duecento.

Art. 161.
Legge 3 luglio 1888, art. 8.

Per gli operai pagati ad ore di lavoro, la paga giornaliera è valutata in base a dieci ore di lavoro al giorno.

Per quelli che lavorano a cottimo la paga giornaliera è valutata come se essi lavorassero a giornata o ad ore, in ragione delle tariffe stabilite per gli operai della classe alla quale appartengono.

La paga annua è calcolata per tutti in ragione di trecento giornate di lavoro all'anno.

Art. 162.
Legge 3 luglio 1888, art. 9.

Ai capi operai, compresi nella categoria *A*, che abbiano compiuto dodici anni di servizio nella stessa categoria, spetterà l'aumento del quinto della pensione di riposo, che potrà computarsi anche al di sopra del massimo assoluto fissato dalla tabella.

Art. 163.
Legge 3 luglio 1888, art. 10.

Per gli operai addetti ai polverifici militari, ferma la condizione di età richiesta dall'articolo 154, il servizio effettivo prestato nei polverifici stessi sarà aumentato di un quarto, nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa per altro eccedere il massimo fissato dalla tabella VI.

Art. 164.
Legge 3 luglio 1888, art. 11.

Le ferite e le infermità provenienti da causa di servizio danno diritto al seguente trattamento speciale:

a) la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, al massimo assoluto della pensione aumentato di un terzo;

b) l'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede e le infermità considerate ai termini dell'articolo 100, equivalenti a tale perdita, al massimo assoluto della pensione;

c) le ferite od infermità meno gravi, ad una pensione uguale a quella che spetterebbe all'operaio a venticinque anni di servizio, semprechè esso non abbia diritto a maggior pensione per anzianità di servizio.

Per gli effetti delle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, il massimo assoluto della pensione è computato, a favore degli operai compresi nella categoria *A*, coll'aumento di cui all'articolo 162.

Art. 165.
Legge 3 luglio 1888, art. 12.

Gli operai riformati, di cui all'articolo 156, hanno diritto ad una pensione uguale a tante quote di quella che loro spetterebbe a venticinque anni di servizio, quanti sono gli anni di servizio da essi effettivamente prestato.

Art. 166.
Legge 3 luglio 1888, art. 13.

Se l'operaio domandi di essere collocato a riposo a senso dell'articolo 154, lettera *a*) prima di aver servito per due anni nella categoria cui appartiene all'atto della domanda, egli avrà soltanto diritto alla pensione della categoria cui apparteneva prima della sua promozione e in base alla paga che gli veniva allora corrisposta.

Art. 167.
Legge 3 luglio 1888, art. 14.

Il tempo eccedente gli anni interi di categoria è computato per anno intero quando oltrepassa la durata di sei mesi, altrimenti non è computato.

Art. 168.
Legge 3 luglio 1888, art. 15.

Il diritto a pensione delle vedove, degli orfani e dei congiunti degli operai sarà regolato a norma delle disposizioni per le famiglie dei militari di truppa, fatta eccezione per quanto riguarda l'obbligo del permesso di matrimonio.

Art. 169.
Legge 3 luglio 1888, art. 16.

Le lavoranti trasmettono, morendo, titoli di riversibilità di pensione unicamente ai figli e alle figlie nubili, minorenni, che rimanessero o divenissero orfani di entrambi i genitori e non avessero già diritto a pensione a carico dello Stato per i servizi del padre.

In questo caso sarà applicato agli orfani l'articolo precedente.

Art. 170.
Legge 3 luglio 1888, art. 18.

Le pensioni degli operai borghesi della guerra sono rette con le stesse norme generali delle pensioni militari.

Le ferite e le infermità, contemplate negli articoli 154 lettera *b*), 155 e 156 saranno accertate nei modi stabiliti al medesimo fine per i militari di truppa.

Art. 171.
Legge 3 luglio 1888, art. 17.

Gli operai che al 3 luglio 1888 avevano già conseguito il diritto al collocamento a riposo in virtù delle disposizioni anteriori, potranno optare per queste ultime.

Art. 172.
Legge 3 luglio 1888, art. 21.

Agli operai borghesi dei panifici militari che il 1° luglio 1888 si trovavano mantenuti in servizio in forza dell'articolo 3 del regio decreto 24 giugno 1883, n. 1491, si applicherà per la pensione il regio decreto 20 aprile 1879, n. 4867.

TITOLO VI.
Disposizioni generali

CAPO I.
Liquidazione e pagamento delle pensioni ed assegni

Art. 173.

Legge 15 giugno 1893, art. 7.

I collocamenti a riposo e in posizione di servizio ausiliario, e le dispense dal servizio con diritto a pensione, sia d'autorità, sia per domanda dell'impiegato determinata da invito d'ufficio, dovranno essere limitati in modo che l'importo delle relative pensioni, calcolate per un'intera annualità, non oltrepassi la somma, che sarà appositamente attribuita ad ogni ministero, nella legge che approva lo stato di previsione per la spesa del ministero del tesoro.

Nessun decreto di collocamento a riposo, o in posizione di servizio ausiliario, e di dispensa dal servizio, per le cause sopra indicate, potrà essere registrato dalla corte dei conti, quando sia esaurito il fondo posto a disposizione di ciascun ministero per l'esercizio finanziario durante il quale fu emanato.

Art. 174.

Legge 15 giugno 1893, art. 19.

Per conseguire la pensione o l'indennità, è necessario il decreto di collocamento a riposo.

Tiene luogo del decreto di collocamento a riposo il decreto di dispensa dal servizio, o il decreto di destituzione, o altro provvedimento col quale sia ordinata la cessazione dal servizio, che non importi privazione del diritto a pensione a norma di legge, ovvero una sentenza della corte dei conti che dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto alla pensione o all'indennità.

Art. 175.

Legge 25 maggio 1852, art. 26 e 28; legge 11 luglio 1852, art. 2; legge 14 aprile 1864, art. 4; legge 17 ottobre 1831, art. 2; legge 29 gennaio 1835, art. 2.

Il collocamento a riposo, in riforma, in posizione ausiliaria, e la revocazione, saranno ordinati con decreto reale se la nomina avvenne per decreto reale, con decreto ministeriale per le altre, e con deliberazione dell'una o dell'altra camera o delle rispettive presidenze per gl'impiegati addetti al Parlamento.

Art. 176.

Legge 15 giugno 1893, art. 32.

Quando nell'insieme del servizio prestato risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intiero; se uguale od inferiore ai sei mesi, si trascura.

La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età dell'impiegato civile, del militare o degli aventi diritto, alla data della liquidazione.

Art. 177.

Legge 27 giugno 1850, art. 40; legge 20 giugno 1851, art. 43; legge 25 maggio 1852, art. 39; (testo unico, art. 64); legge 14 aprile 1864, art. 36; legge 15 giugno 1893, art. 30.

Le pensioni di riposo sono vitalizie; esse e gli assegni sono considerati come debito dello Stato.

Nè le pensioni, nè gli assegni, nè le indennità, nè gli arretrati di essi, liquidati dalla corte dei conti, possono essere ceduti o sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato civile o del militare, e per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenuta non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione o dell'assegno.

Art. 178.

Legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 25 maggio 1852, art. 39; legge 26 marzo 1865, art. 20; legge 14 aprile 1864, art. 27 (testo unico, art. 66).

Le pensioni e gli assegni sono liquidati dalla corte dei conti nel modo e secondo le forme stabilite pei relativi provvedimenti.

I decreti di collocamento a riposo, in posizione ausiliaria e in riforma, di rivocazione e rimozione e gli elenchi delle pensioni e degli assegni liquidati sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Art. 179.

Legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 26 marzo 1865, art. 20; legge 25 maggio 1852, art. 39; legge 14 aprile 1864, art. 28 (testo unico, art. 67).

Il godimento della pensione o dell'assegno comincia a decorrere dal giorno in cui cessano lo stipendio o le competenze dell'impiegato civile e del militare.

Le pensioni e gli assegni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato civile, del militare o della vedova.

Art. 180.

Legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 26 marzo 1865, art. 20; legge 14 aprile 1864, art. 29 (testo unico, art. 68).

Le pensioni e gli assegni sono pagati a mesi maturati, secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato.

Art. 181.

Legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 26 marzo 1865, art. 20; legge 14 aprile 1864, art. 30 (testo unico, art. 69).

Le rate mensuali non domandate entro due anni, sono prescritte.

Art. 182.

Legge 7 febbraio 1865, art 15; legge 26 marzo 1865, art. 20; legge 25 maggio 1852, art. 39; legge 14 aprile 1864, art. 31 (testo unico, art. 70).

Chiunque pretenda aver diritto a pensione o ad assegno, se lascia trascorrere più d'un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sarà ammesso a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

CAPO II.
Perdita, riduzione, sospensione e ripristino delle pensioni od assegni e del diritto a pensione od assegno

Art. 183.

Legge 15 giugno 1893, art. 20; legge 14 aprile 1864, art. 32.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità e il godimento della pensione o degli assegni già conseguiti, si perdono dagli impiegati civili e dai militari di ogni grado:

a) per condanna, che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) per condanna, a qualunque pena pei reati di peculato, corruzione o concussione;

c) per condanna, a qualunque pena pronunziata in base ai codici penali militari, che tragga seco la degradazione;

d) per destituzione dall'impiego, quando il ministro dal quale dipende l'impiegato destituito, abbia precedentemente consultato una commissione nominata al principio di ogni anno con decreto reale, sulla proposta del consiglio dei ministri e composta di tre magistrati inamovibili e due funzionari amministrativi, e questa abbia avvisato che i motivi i quali determinarono il ministro a proporre la destituzione, sieno tanto gravi, da giustificare la perdita del diritto alla pensione. In questo caso, nel decreto di destituzione, sarà espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione.

Non è derogato alle leggi speciali riguardanti i funzionari inamovibili.

Perdono egualmente il diritto a conseguire e godere la pensione, la vedova o gli orfani che siano incorsi in una delle condanne di cui al capoverso *a)* del presente articolo.

Art. 184.

Legge 15 giugno 1893, art. 21.

L'esercizio del diritto a conseguire la pensione rimane sospeso durante l'espiazione di una pena che importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, esclusi gli arresti, che non importi la perdita della pensione, per una durata superiore ad un anno, le pensioni e gli assegni già conseguiti, sono soggetti alla ritenuta della metà.

Ma se il condannato ha moglie dalla quale non sia separato con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero ha figlie nubili o maschi minorenni a suo carico, la ritenuta è soltanto di un terzo, e la pensione o gli assegni sono devoluti a titolo di alimenti alla moglie od ai figli suddetti, nelle proporzioni che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 185.

Legge 15 giugno 1893, art. 22.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità, e l'esercizio di questo diritto, non che il godimento della pensione o dell'assegno che siano stati perduti e sospesi per qualunque fra le cause di cui agli articoli precedenti, potranno essere ripristinati, quando avvenga la riabilitazione di chi fu condannato ad una delle pene di cui alle lettere *a, b, c* dell'articolo 183; quando con le stesse norme di cui alla lettera *d*, dello stesso articolo sia revocata la destituzione; o quando siano espiate le pene temporanee di cui all'articolo 184.

Il ripristino comincierà, nel primo caso, dalla data del decreto di riabilitazione, e nel secondo e terzo caso, dal giorno successivo a quello della revoca o a quello dell'espiazione della pena.

Art. 186.

Legge 15 giugno 1893, art 23.

Nei casi di perdita e di sospensione del diritto alla liquidazione della pensione, e nei casi di perdita e di sospensione della pensione già conseguita, alla moglie ed alla prole del condannato o del destituito, sarà liquidata la quota di pensione a cui avrebbe avuto diritto se egli fosse morto.

Questo assegnamento cesserà e si ripristinerà la concessione o il godimento della pensione al titolare, quando ne fosse il caso, nei modi e termini di cui all'articolo precedente.

Art. 187.

Legge 15 giugno 1893, art. 24.

Gli impiegati civili, destituiti senza l'esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione, o comunque allontanati dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare, avranno diritto soltanto ai tre quarti della indennità o pensione che sarebbe loro spettata ove fossero stati collocati a riposo.

Uguale trattamento sarà fatto ai graduati e comuni delle guardie di finanza e delle guardie di città, ed a qualunque altro avente diritto a pensione, che cessi dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare.

CAPO III.

Cumulo delle pensioni e degli assegni.

Art. 188.

Legge 14 aprile 1864, art. 37; legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 26 marzo 1865, art. 20 (testo unico, art. 71).

E' vietato il cumulo di più pensioni di riposo a carico del bilancio generale dello Stato, eccettuati i casi espressamente determinati dagli articoli seguenti.

Art. 189.

Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 10.

Ogniqualvolta un impiegato godente una pensione di riposo a carico dello Stato, non maggiore di lire ottocento, venga provvisto di un impiego a carico dello Stato, di cui lo stipendio e gli emolumenti eccedano il montare della medesima, sarà questa ridotta in modo che la somma rimanente e lo stipendio insieme riuniti non eccedano la somma di lire duemila.

Ove poi lo stipendio annesso all'impiego giungesse a lire duemila ed oltre, il pagamento della pensione rimarrà per intiero sospeso sino alla cessazione dell'impiego.

Non sono soggette a riduzione di sorta le pensioni di riposo cumulate con lo stipendio di un impiego, quando queste pensioni furono conseguite in seguito a ferite riportate in servizio.

Art. 190.

Legge 19 luglio 1862, art. 11.

Sarà permesso cumulare la pensione di riposo con uno stipendio a carico dello Stato, nei casi di eccezione enunciati negli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 19 luglio 1862, n. 722.

Art. 191.

Legge 19 luglio 1862, art. 13.

I militari di qualsiasi corpo e gli agenti di custodia delle carceri e dei riformatori governativi, chiamati ad impiego di funzionario ed agente di pubblica sicurezza, e di agente di finanza o forestale, potranno ritenere la pensione di riposo, percependo simultaneamente lo stipendio assegnato a codesti impieghi.

TITOLO VII.
Disposizioni speciali e transitorie

CAPO I.

Diritto di opzione

Art. 192.

Legge 14 aprile 1864, art. 39; legge 28 dicembre 1867, n. 4164, art. 3; regio decreto 13 ottobre 1870, n. 5920, art. 22.

Gli impiegati civili, che alla promulgazione della legge 14 aprile 1864, n. 1731, messi a riposo avevano diritto a pensione, e quelli che al cessare dall'impiego abbiano raggiunto quel tempo di servizio che per le leggi anteriori, avrebbe dato diritto a pensione se avessero ottenuto il collocamento a riposo, potranno esercitare il loro diritto a termini delle presenti disposizioni, o a termini delle leggi anteriori a cui erano sottoposti; ma in quest'ultimo caso si prenderà per base della liquidazione lo stipendio che godevano secondo gli ordinamenti dei governi cessati dal 1859 fino alla costituzione del regno d'Italia; e ciò salvo la disposizione dell'articolo 76.

Queste disposizioni sono anche applicabili agli impiegati civili delle provincie venete e di Mantova, ed a quelli di Roma e provincia, che ivi erano stati nominati rispettivamente avanti il 1° gennaio 1868 od il 1° novembre 1870.

Art. 193.

Legge 14 aprile 1864, art. 40.

Le disposizioni dell'articolo precedente saranno anche applicabili alle vedove e alla prole degli impiegati civili.

Art. 194.

Legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 9; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, art. 8 (testo unico, art. 72).

Resta in facoltà dei militari che erano in servizio effettivo od in posizione ausiliaria al 1° luglio 1884 e che contavano venti o più anni di servizio, di optare per le disposizioni contenute nelle leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, numeri 2143 e 2217, e in quelle 25 maggio e 11 luglio 1852, numeri 1376 e 1402.

Art. 195.

Legge 29 giugno 1882, n. 831, art, 98 (testo unico sull'ordinamento dell'esercito approvato con regio decreto 14 luglio 1887, articolo 106, e testo unico pensioni, art. 81).

Ai professori e maestri civili delle scuole militari, ai farmacisti militari, ed agli impiegati civili contabili mantenuti nel rispettivo ramo di servizio, che si trovavano in servizio al 30 settembre 1873, continueranno ad essere applicate, quanto alle pensioni, e per tutto il tempo che resteranno in servizio militare, le leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente al 29 giugno 1882.

Per le pensioni potranno però optare per il trattamento stabilito per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 196.

Legge 8 dicembre 1878, n. 4610, art. 36; legge 14 maggio 1882, n. 747, articolo unico.

Gli ufficiali dei corpi militari soppressi in base alla legge 3 dicembre 1878, n. 4610, i quali fecero passaggio nei personali civili della marina, e i professori delle regie scuole di marina, dichiarati colla legge stessa, personale civile, come pure i militari del corpo reale equipaggi ed assistenti del genio navale, che hanno fatto passaggio nel personale dei capi tecnici e capi operai di marina, avranno diritto di optare per le leggi di pensioni militari, in base alla posizione che avevano quando cessarono dal servizio o dalla assimilazione militare.

Art. 197.

Legge 3 dicembre 1878, art. 37.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo sono estese ai contabili della regia marina in servizio al 3 dicembre 1878, provenienti dal corpo dei contabili, soppresso con regio decreto 23 dicembre 1876, n. 3607; e ai farmacisti che si trovavano in servizio al tempo della emanazione del regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3613, coi quali vennero dichiarati personale civile.

CAPO II.

Disposizioni transitorie

Art. 198.

Legge 15 giugno 1893, art. 16 e 34.

Gli impiegati civili e i militari i quali al 1° luglio 1893 si trovavano nelle condizioni prescritte dalle leggi precedenti per aver diritto al collocamento a riposo, conservano la facoltà di liquidare la pensione sulla media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio, purchè cessino dal servizio con lo stesso grado e stipendio che avevano al 15 giugno dello stesso anno.

Conservano lo stesso diritto coloro i quali saranno collocati a riposo d'autorità o per ragioni di salute prima di aver compiuto un quinquennio nello stesso grado e con lo stesso stipendio che avevano al 15 giugno 1893.

La vedova e i figli minorenni dell'impiegato civile o del militare che sia morto nello stesso grado e collo stesso stipendio che aveva al 15 giugno 1893, conserveranno la facoltà di far liquidare la propria pensione sulla media degli stipendi percepiti dal defunto nell'ultimo triennio.

Gli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio effettivo d'autorità durante i due anni e mezzo dopo il 15 giugno 1893, avranno la pensione liquidata in base all'ultimo stipendio, purchè conservino lo stesso grado e stipendio che avevano alla data stessa.

Anche nel caso di promozione degli impiegati civili e dei militari di cui si parla nei capoversi precedenti, essi e i loro aventi diritto non potranno mai liquidare una pensione minore di quella che toccherebbe loro se cessassero dal servizio nel grado e collo stipendio uguali a quelli che avevano al 15 giugno 1893.

Art. 199.

Legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 9; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, art. 8 (testo unico, art. 72).

Le pensioni per gli ufficiali e loro aventi diritto, comprese quelle degli ufficiali che erano in servizio od in posizione ausiliaria al 1° luglio 1884, saranno liquidate in base agli stipendi stabiliti dalle leggi 5 luglio 1882, numeri 853 e 854.

Art. 200.

Legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 9 (testo unico, art. 73).

L'annessa tabella II sarà applicata ai guardarmi, ed agli appuntati dei reali carabinieri, che trovansi tuttora in servizio e che venissero collocati a riposo con quel grado; e verranno assimilati rispettivamente ai capi musica ed ai caporali maggiori.

Art. 201.

Legge 2 luglio 1885, art. 4 (testo unico, art. 79).

Sono ammesse al beneficio di cui all'articolo 126 le vedove e gli orfani dei militari ed assimilati, i cui matrimoni siano stati, prima dell'indulto del 1871, autorizzati o riconosciuti, ma con esclusione della moglie dal diritto alla pensione vedovile.

In nessun caso però le orfane saranno ammissibili ad assegno, se maggiorenni, salvo il diritto che competa alle orfane dei militari della marina per l'articolo 117.

Art. 202.

Legge 15 giugno 1893, art. 35.

Con regolamenti approvati con regi decreti, sentiti la corte dei conti e il consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione delle presenti disposizioni.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
SIDNEY-SONNINO.

TABELLA I.

Assimilazione degli impiegati retribuiti ad aggio ed altri proventi, agli impiegati di ruolo dell'amministrazione centrale, affine di stabilire lo stipendio da tenersi in calcolo agli effetti della pensione.

Regio decreto 10 agosto 1893, articolo 1 e *tabella*.

CATEGORIA	AGGI ed altri proventi netti	STIPENDIO corrispondente
1ª	Fino a L. 8000 e più	L. 7000
2ª	Id. » 6900	» 6000
3ª	Id. » 5700	» 5000
4ª	Id. » 5100	» 4500
5ª	Id. » 4500	» 4000
6ª	Id. » 3900	» 3500
7ª	Id. » 3500	» 3200
8ª	Id. » 3200	» 3000
9ª	Id. » 2900	» 2700
10ª	Id. » 2600	» 2500
11ª	Id. » 2300	» 2200
12ª . . .	Id. » 2000	» 2000

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
SIDNEY-SONNINO.

TABELLA II.

Pensioni di riposo per i militari di truppa dell'esercito.

Legge 25 gennaio 1885, numero 2888. *Tabella* (testo unico, *tab.*).

DENOMINAZIONE DEI GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campagna	Massimo a 35 anni di servizio
	Lire	Lire	Lire
Capo musica di 1ª e 2ª classe, maresciallo d'alloggio maggiore e capo, maresciallo d'alloggio.	730	18	1000
Furiere maggiore	550	17	805
Furiere, brigadiere dei reali carabinieri	500	15	725
Sergente, vice brigadiere dei reali carabinieri	415	10	565
Caporale maggiore, caporale, carabiniere, musicante, sellaio, trombettiere di cavalleria, artiglieria e genio	360	8	480
Appuntato, trombettiere, zappatore e soldato	300	7	405

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
SIDNEY-SONNINO.

TABELLA III.

Pensioni di riposo per i militari del corpo reale equipaggi.

Legge 25 gennaio 1885, numero 2889, *Tabella*.

GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campagna	Massimo a 35 anni di servizio
	Lire	Lire	Lire
Nocchiere di 1ª, 2ª e 3ª classe, e altri militari pareggiati a tale grado	730	18	1000
Secondo nocchiere, e altri militari pareggiati a tale grado	500	15	725
Sotto nocchiere, ed altri militari pareggiati a tale grado	415	10	565
Marinaro, e comuni delle altre categorie	360	8	480
Mozzo	300	7	405

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
SIDNEY-SONNINO.

TABELLA IV.

Pensioni per i sotto ufficiali e per le guardie di finanza.

Legge 2 aprile 1886, allegato *F*, art. 7 e *seconda tabella* (testo unico, art. 21 e *seconda tabella*).

GRADI	PENSIONE ACCORDATA per 15 anni di servizio	PENSIONE ACCORDATA per 30 anni di servizio
	Lire	Lire
Maresciallo	330	980
Brigadiere	300	900
Sotto brigadiere	250	770
Guardia scelta	230	700
Guardia comune	200	600

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
SIDNEY-SONNINO.

TABELLA V.

Pensioni di riposo per gli operai della marina.

Legge 1° giugno 1887, art. 1 e *Tabella*.

CATEGORIE	Minimo a 25 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campagna	Massimo a 40 anni di servizio
	Lire	Lire	Lire
Operaio con mercede giornaliera di lire 4 o più	500	15	725
Operaio con mercede di lire 3,50 o più, ma che non raggiunge le lire 4	415	10	565
Operaio con mercede di lire 2,50 o più, ma inferiore a lire 3,50.	360	7	465
Operaio con mercede giornaliera inferiore a lire 2,50	300	6	400

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
SIDNEY-SONNINO.

TABELLA VI.

Pensioni di riposo per gli operai della guerra.

Legge 3 luglio 1888, art. 7 e *tabella*.

Categoria	Denominazione		Pensione dopo 25 anni di servizio calcolata in ragione della paga giornaliera	Aumento della pensione per ogni anno di servizio oltre i 25	Massimo della pensione a 25 anni di servizio	Massimo della pensione assoluto
				L	Lire	Lire
A	Capi operai degli stabilimenti d'artiglieria e del genio. Capi operai dei magazzini centrali militari. Capi operai dell'opificio di arredi militari.	Con paga giornaliera di L. 5 e più	150 volte la paga giornaliera	20	800	1000
B	Capi operai degli stabilimenti d'artiglieria e del genio. Capi operai dei magazzini centrali militari. Capi operai dell'opificio di arredi militari.	Con paga giornaliera inferiore di L. 5.	180 volte la paga giornaliera	20	700	900
C	Capi lavoranti degli stabilimenti di artiglieria e del genio. Capi lavoranti dell'opificio di arredi militari. Operai dei magazzini centrali militari. Operai della farmacia centrale militare. Operai dell'Istituto geografico militare.	Con paga giornaliera di L. 2,60 e più	200 volte la paga giornaliera	18	600	800
D	Operai degli stabilimenti d'artiglieria e del genio. Operai dell'opificio di arredi militari.		125 volte la paga giornaliera	18	500	750
E	Lavoranti degli stabilimenti d'artiglieria e del genio (uomini e donne). Lavoranti dell'opificio di arredi militari (uomini e donne). Operai dei magazzini centrali militari. Operai della farmacia centrale militare. Operai dell'istituto geografico militare. Casermieri del genio.	Con paga giornaliera inferiore a L. 2,60	160 volte la paga giornaliera	15	400	600

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
SIDNEY-SONNINO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Notizie sui prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e del

(N.B. Nei prezzi non è compreso il dazio consumo,

Numero d'ordine	MERCATI	FRUMENTO DA PANE (per quintale)		RISO (per quintale)		GRANTURCO (per quintale)		AVENA (per quintale)		VINO COMUNE DA PASTO (per ettolitro)		OLIO D'OLIVA COMMESTIBILE (per quintale)	
		1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.
		L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
	REGIONE I. —												
1	Cuneo	19 20	18 ..	39 50	34 50	13 50	12 ..	19 ..	18 25	35 ..	31 ..	170 ..	150 ..
2	Carmagnola (*Torino*)	19 66	18 54	36 11	35 ..	18 53	17 35	18 ..	16 ..	38 ..	34 ..	160 ..	140 ..
3	Chivasso (*Torino*)	20 ..	19 20	31 50	28 50	18 32	17 22	16 15	15 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
4	Alessandria	19 75	.. ..	.. ..	.. ..	18 75	.. ..	16 ..	.. ..	30 ..	24 ..	170 ..	150 ..
5	Vercelli (*Novara*)	.. ..	.. ..	28 ..	.. ..	16 36	.. ..	.. ..	.. ..	30 70	.. ..	.. ..	.. ..
	REGIONE II. —												
6	Pavia	20 25	19 ..	32 ..	27 ..	17 ..	16 ..	15 50	14 75	34 ..	26 ..	.. ..	.. ..
7	Milano	21 ..	19 75	34 25	30 49	17 75	15 ..	15 25	.. ..	35 50	14 50	165 ..	148 ..
8	Como	19 75	19 ..	.. ..	.. ..	16 75	16 25	16 25	15 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
9	Tirano (*Sondrio*)	22 ..	21 ..	38 ..	30 ..	16 ..	15 ..	21 ..	20 ..	28 ..	23 ..	.. ..	.. ..
10	Bergamo	18 75	18 50	36 ..	25 50	17 ..	15 90	16 50	15 50	38 ..	25 ..	160 ..	120 ..
11	Brescia	20 45	19 55	35 50	30 75	17 44	16 07	14 ..	13 ..	37 ..	27 ..	143 ..	119 ..
12	Cremona	19 45	18 95	32 ..	31 ..	17 40	16 90	14 75	14 25	37 ..	31 ..	.. ..	.. ..
13	Mantova	19 25	18 25	34 ..	30 ..	18 ..	17 ..	15 ..	14 50	26 ..	18 ..	158 ..	130 ..
	REGIONE III. —												
14	Verona	19 12	18 ..	31 ..	27 50	18 12	17 ..	14 25	14 ..	49 50	30 60	115 ..	92 45
15	Vicenza	19 25	18 75	36 ..	31 ..	17 50	17 ..	14 75	14 50	31 ..	26 ..	.. ..	.. ..
16	Belluno	19 25	18 25	40 ..	31 ..	17 25	16 25	15 ..	.. ..	39 ..	25 ..	150 ..	110 ..
17	Udine	.. ..	.. ..	41 05	36 49	16 37	15 10	.. ..	.. ..	35 70	28 ..	136 32	96 92
18	Conegliano (*Treviso*)	.. ..	.. ..	41 ..	38 ..	16 55	15 85	16 ..	15 50	38 ..	30 ..	133 ..	116 ..
19	Treviso	18 75	18 50	37 50	37 ..	15 50	15 25	14 75	14 50	29 ..	25 ..	.. ..	.. ..
20	Dolo (*Venezia*)	19 ..	18 50	36 ..	28 ..	17 ..	15 ..	14 50	14 25	30 ..	18 ..	.. ..	.. ..
21	Noale (*Venezia*)	19 ..	18 50	38 ..	30 ..	15 75	15 50	15 ..	14 50	27 50	24 ..	120 ..	105 ..
22	Padova	19 42	18 58	36 ..	28 ..	17 ..	16 ..	14 ..	.. ..	32 ..	25 ..	130 ..	89 ..
23	Rovigo	19 75	19 25	34 50	30 50	17 50	16 75	14 50	.. ..	50 ..	25 ..	115 ..	105 ..
	REGIONE IV. —												
24	Porto Maurizio	24 ..	23 ..	45 ..	40 ..	17 ..	16 ..	.. ..	.. ..	31 ..	27 ..	127 ..	120 ..
25	Genova	20 35	.. ..	34 37	29 66	19 37	13 36	15 87	13 37	35 50	22 50	104 ..	95 ..
	REGIONE V. —												
26	Piacenza	19 54	19 32	.. ..	.. ..	17 33	16 43	14 50	14 ..	35 ..	30 ..	.. ..	.. ..
27	Parma	20 18	19 50	34 87	30 25	18 50	18 ..	15 18	14 69	37 50	28 ..	190 ..	140 ..
28	Reggio nell'Emilia	19 50	18 50	45 ..	42 ..	17 ..	16 50	17 50	17 ..	34 ..	24 ..	.. ..	.. ..
29	Modena	19 62	18 62	46 ..	41 50	18 ..	16 50	14 75	14 25	30 ..	22 50	147 50	127 50
30	Ferrara	20 ..	19 62	45 50	38 ..	16 87	.. ..	14 87	.. ..	30 ..	19 50	150 ..	120 ..
31	Bologna	20 25	19 50	43 50	41 ..	18 ..	.. ..	16 50	15 75	32 50	27 50	172 50	157 50
32	Ravenna	20 ..	19 50	45 ..	35 ..	17 ..	16 50	17 ..	16 ..	45 ..	35 ..	160 ..	150 ..
33	Forlì	20 50	20 ..	48 ..	42 ..	17 50	16 50	17 ..	15 50	60 ..	35 ..	150 ..	120 ..
	REGIONE VI. —												
34	Pesaro	19 12	.. ..	.. ..	.. ..	16 50	.. ..	17 ..	.. ..	29 ..	24 ..	123 ..	116 ..
35	Jesi (*Ancona*)	19 50	19 40	51 ..	39 ..	18 ..	.. ..	19 ..	17 ..	28 ..	26 ..	122 50	110 ..
36	Macerata	19 15	.. ..	.. ..	.. ..	17 ..	.. ..	.. ..	.. ..	33 ..	25 ..	145 ..	115 ..
37	Ascoli Piceno	20 ..	19 50	52 60	44 60	16 ..	.. ..	.. ..	.. ..	40 ..	30 ..	135 ..	110 ..
38	Foligno (*Perugia*)	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
	REGIONE VII. —												
39	Lucca	22 50	21 ..	45 ..	42 ..	16 66	15 63	17 ..	15 ..	35 ..	25 ..	125 ..	115 ..
40	Pisa	22 53	.. ..	.. ..	.. ..	17 33	.. ..	16 25	.. ..	25 ..	20 ..	144 22	134 16
41	Livorno	20 50	20 ..	46 ..	42 ..	11 50	11 ..	18 50	18 ..	22 ..	15 ..	135 ..	121 ..
42	Firenze	22 50	22 ..	52 25	49 50	16 ..	15 ..	17 50	17 ..	40 58	32 90	127 65	117 63
43	Arezzo	20 52	18 12	50 ..	40 ..	12 50	12 ..	18 41	16 ..	38 ..	36 ..	120 ..	115 ..
44	Siena	20 50	20 ..	53 ..	46 ..	17 ..	16 75	17 ..	16 75	37 33	27 33	116 ..	110 ..
45	Castel del Piano (*Grosseto*)	20 ..	18 ..	55 ..	46 ..	9 ..	7 80	15 ..	.. ..	35 ..	30 ..	105 ..	100 ..

(Direzione Generale dell'Agricoltura)

pane in 72 mercati del Regno, dal 4 al 10 marzo 1895.

fatta eccezione pel pane e per la carne).

CARBONE DI LEGNA (per quintale)		LEGNA DA ARDERE (per quintale)		PAGLIA DI FRUMENTO O DI RISO (per quintale)		FIENO (per quintale)		PANE DI FRUMENTO d'ordin. consumo (al chilogramma)		PANE MISTO o d'altri cereali	CARNE MACELLATA FRESCA (al chilogramma)						
											BOVINA		SUINA	OVINA			
forte	dolce	forte	dolce	da foraggio	da lettiera	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	(al chilogr.)	1ª qual.	2ª qual.		Castrato	Agnello	Pecora	Ariete
L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
Piemonte.																	
10 50	9 25	2 50	2 10	4 50	4 50	7 40	6 40	.. 38	.. 33	.. 26	1 50	1 35	1 80	.. ..	1 10	.. ..	.. ..
10 ..	8 ..	3 ..	2 ..	.. ..	4 50	10 ..	8 ..	.. 31	.. 27	.. ..	1 41	1 22	1 40	.. ..	1 10	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	2 75	2 10	.. ..	4 ..	8 40	7 50	.. 32	.. 27	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 80	6 80	3 90	2 70	4 50	3 ..	10 ..	9 ..	.. 38	.. 35	.. 22	1 60	1 20	1 70	.. ..	1 50	.. ..	1 30
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	9 10	7 80	.. 34	.. ..	.. ..	1 70	1 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
Lombardia.																	
8 50	8 ..	2 55	2 20	.. ..	4 75	10 37	9 50	.. 32	.. 21	.. 26	1 40	1 20	1 90	.. ..	.. ..	1 50	.. ..
9 80	8 80	4 45	3 85	.. ..	4 50	10 27	9 27	.. 37	.. ..	.. 32	1 50	1 25	1 90	1 30	1 30	1 30	1 30
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 32	.. 26	.. 20	1 50	1 40	1 60	1 30	.. ..	.. ..	.. ..
9 60	7 20	1 60	1 20	.. ..	.. ..	11 ..	9 ..	.. 38	.. 35	.. 33	1 50	1 20	1 50	1 ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 ..	7 ..	2 90	2 40	4 50	4 ..	8 75	7 30	.. 31	.. ..	.. ..	1 50	1 20	.. ..	1 ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 ..	5 50	3 70	3 ..	4 20	3 80	7 20	6 ..	.. 36	.. ..	.. ..	1 57	1 33	1 80	1 40	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	2 75	1 75	4 50	4 ..	9 50	8 50	.. 32	.. 28	.. ..	1 35	1 10	1 60	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
12 50	10 ..	4 ..	3 50	3 25	.. ..	7 ..	6 ..	.. 36	.. 27	.. ..	1 60	1 30	1 40	1 20	1 80	1 20	1 20
Veneto.																	
8 25	7 50	2 82	2 45	2 90	2 75	7 90	5 95	.. 39	.. 35	.. ..	1 63	1 29	1 67	1 37	1 47	.. 95	.. 95
10 ..	8 50	2 95	2 65	2 50	2 25	5 50	4 63	.. 40	.. 32	.. ..	1 50	1 20	.. ..	1 35	.. ..	.. ..	.. ..
7 ..	6 ..	2 50	2 ..	4 ..	3 50	6 50	5 50	.. 40	.. 35	.. 30	1 50	1 30	1 50	1 40	.. ..	.. ..	.. ..
7 36	.. ..	1 99	.. ..	.. ..	3 34	5 41	4 29	.. 41	.. 30	.. 21	1 39	1 22	1 55	1 35	1 30	1 30	1 25
9 ..	8 ..	2 60	2 40	4 ..	3 20	6 80	5 60	.. 39	.. ..	.. 32	1 41	1 35	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
10 ..	7 ..	3 37	2 62	4 ..	3 50	8 50	5 50	.. 42	.. 32	.. ..	1 40	1 10	1 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	3 50	2 80	3 ..	2 80	6 ..	4 ..	.. 44	.. 40	.. ..	1 40	1 20	1 40	1 30	1 50	1 10	1 10
10 ..	9 ..	3 75	3 25	4 50	4 ..	6 50	5 50	.. 42	.. 34	.. ..	1 40	1 20	1 40	1 30	1 50	1 20	.. ..
8 ..	6 ..	3 ..	2 60	2 95	2 95	6 ..	5 50	.. 42	.. 38	.. 32	1 65	1 40	1 70	1 50	.. ..	1 35	.. ..
7 50	9 75	3 15	2 75	2 ..	1 50	6 ..	5 ..	.. 42	.. 38	.. 36	1 50	1 20	1 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
Liguria.																	
9 ..	.. ..	2 ..	.. ..	.. ..	9 ..	11 ..	7 50	.. 30	.. 28	.. ..	1 20	.. ..	1 70	.. ..	1 20	.. 90	.. ..
9 ..	.. ..	2 90	.. ..	.. ..	5 ..	10 ..	8 ..	.. 45	.. 38	.. ..	1 60	1 40	2 ..	1 60	2 ..	.. ..	1 60
Emilia.																	
8 50	10 50	2 70	1 75	3 50	3 ..	8 50	8 ..	.. 34	.. 24	.. ..	1 43	1 28	1 90	.. 90	.. ..	.. 80	.. 80
6 65	6 65	3 ..	2 75	3 ..	3 ..	7 80	6 80	.. 33	.. 30	.. 24	1 70	1 40	1 55	.. 95	1 15	.. 95	.. ..
7 20	.. ..	2 80	.. ..	4 30	3 30	9 50	8 ..	.. 31	.. 24	.. ..	1 70	1 40	1 50	1 10	1 20	1 ..	1 ..
7 85	8 10	2 30	2 90	4 ..	2 90	8 75	8 25	.. 34	.. 29	.. ..	1 60	1 30	1 47	1 29	1 35	1 29	1 29
10 ..	8 ..	3 25	2 25	1 87	.. ..	6 50	.. ..	.. 40	.. 35	.. ..	1 50	1 ..	1 65	1 35	1 50	1 25	.. ..
.. ..	.. ..	1 70	2 25	3 25	.. ..	6 25	.. ..	.. 40	.. 30	.. ..	1 42	1 32	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	3 50	2 75	2 75	2 25	6 50	5 ..	.. 45	.. 35	.. ..	1 80	1 60	1 10	1 60	1 60	1 50	.. ..
8 ..	7 30	3 30	3 10	3 50	2 90	7 ..	6 50	.. 36	.. 26	.. ..	1 60	1 50	1 50	1 50	1 35	1 20	1 20
Marche e Umbria.																	
5 85	.. ..	2 30	1 80	3 50	3 ..	5 50	5 ..	.. 32	.. 29	.. ..	1 62	.. ..	.. ..	1 23	.. ..	.. ..	.. ..
6 75	7 50	1 60	2 50	6 ..	5 ..	6 ..	5 25	.. 27	.. 24	.. ..	1 35	1 05	1 50	1 05	1 05	.. 90	.. ..
6 25	6 75	2 85	3 ..	4 60	3 50	7 75	5 25	.. 25	.. 22	.. ..	1 50	1 ..	1 20	.. ..	.. 95	.. 75	.. ..
5 70	5 20	2 ..	1 90	4 50	2 50	6 ..	5 50	.. 35	.. 26	.. ..	1 50	1 20	.. ..	1 05	.. ..	.. 75	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
Toscana.																	
7 50	5 50	2 50	2 ..	4 ..	3 ..	7 50	5 50	.. 33	.. 30	.. ..	1 80	1 50	1 50	.. ..	1 50	.. ..	.. ..
7 50	6 50	3 30	3 ..	3 62	.. ..	7 50	6 ..	.. 30	.. 27	.. ..	1 65	1 50	.. ..	1 50	1 50	1 ..	1 50
7 ..	7 ..	3 ..	2 50	5 50	5 ..	12 ..	11 ..	.. 36	.. 33	.. ..	1 65	1 50	1 50	1 80	1 50	1 20	1 60
11 10	8 10	2 80	2 60	4 20	.. ..	11 50	10 50	.. 45	.. 39	.. 33	2 10	1 80	1 65	2 ..	1 65	1 80	2 ..
5 94	4 ..	1 70	.. ..	5 50	4 ..	7 ..	6 ..	.. 26	.. 24	.. ..	1 47	.. ..	.. ..	.. ..	.. 80	.. ..	.. ..
7 50	7 25	2 ..	1 80	4 58	3 50	7 50	7 25	.. 30	.. 28	.. ..	1 60	1 50	.. ..	1 15	1 20	.. ..	1 10
9 50	3 30	1 50	.. 90	3 50	2 10	5 50	5 ..	.. 27	.. 24	.. ..	1 35	1 20	1 50	1 05	.. 90	.. 60	.. 10

(*Segue*) Notizie sui prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e

Numero d'ordine	MERCATI	FRUMENTO DA PANE (per quintale)		RISO (per quintale)		GRANTURCO (per quintale)		AVENA (per quintale)		VINO COMUNE DA PASTO (per ettolitro)		OLIO D'OLIVA COMMESTIBILE (per quintale)	
		1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.
		L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
	REGIONE VIII. —												
46	Roma	21 12	20 65	49 ..	45 50	18 75	18 25	15 25	15 ..	36 06	33 20	112 ..	100 ..
	REGIONE IX. —												
47	Teramo	20 38	19 42	.. ..	.. ..	18 63	17 72	.. ..	.. ..	44 ..	34 ..	91 ..	81 ..
48	Chieti	19 ..	17 ..	54 ..	41 ..	15 ..	14 ..	.. ..	.. ..	40 ..	35 ..	.. ..	.. ..
49	Aquila	24 80	23 40	.. ..	.. ..	15 65	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
50	Campobasso	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
51	Foggia	21 70	21 ..	60 ..	55 ..	.. ..	.. ..	15 ..	14 50	.. ..	.. ..	105 08	.. ..
52	Barletta	22 80	22 30	50 ..	40 ..	.. ..	.. ..	17 85	.. ..	18 ..	17 ..	95 ..	85 ..
53	Bari	20 ..	19 ..	52 ..	38 ..	16 ..	15 ..	15 ..	14 ..	35 ..	30 ..	100 ..	85 ..
54	Lecce	21 30	21 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	15 10	.. ..	22 50	17 50	94 50	81 50
	REGIONE X. —												
55	Maddaloni (*Caserta*)	21 80	20 85	.. ..	.. ..	16 97	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
56	Napoli	20 ..	18 50	37 ..	33 ..	15 97	15 47	21 30	20 30	30 ..	20 ..	128 ..	110 ..
57	Benevento	20 13	18 25	.. ..	.. ..	13 50	.. ..	17 80	.. ..	34 ..	29 ..	123 ..	104 ..
58	Avellino	16 50	16 ..	.. ..	.. ..	12 48	11 50	.. ..	.. ..	35 ..	30 ..	.. ..	.. ..
59	Salerno	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
60	Genzano (*Potenza*)	18 70	18 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	18 ..	.. ..	35 ..	30 ..	80 ..	70 ..
61	Cosenza	22 10	20 10	44 90	34 90	17 86	17 ..	17 34	15 34	44 ..	34 ..	116 ..	109 ..
62	Catanzaro	20 ..	19 50	.. ..	.. ..	.. ..	15 ..	.. ..	15 ..	40 50	25 50	88 50	78 50
63	Reggio di Calabria	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
	REGIONE XI. —												
64	Palermo	18 04	17 56	42 ..	30 ..	15 ..	14 ..	13 27	.. ..	47 ..	37 50	98 ..	77 ..
65	Messina	20 50	19 ..	32 50	29 ..	16 ..	.. ..	15 50	.. ..	20 ..	18 ..	90 ..	70 ..
66	Catania	18 91	18 52	28 ..	26	.. ..	.. ..	18 ..	.. ..	20 ..	12 ..	83 50	80 50
67	Siracusa	19 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	24 ..	.. ..	80 ..	.. ..
68	Caltanissetta	16 ..	15 ..	50 ..	40 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	50 ..	40 ..	100 ..	90 ..
69	Girgenti	18 20	17 65	50 ..	45 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	40 ..	30 ..	80 ..	75 ..
70	Trapani	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
	REGIONE XII. —												
71	Cagliari	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	28 ..	23 ..	150 ..	130 ..
72	Sassari	17 48	17 13	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	40 ..	36 ..	100 80	97 20
	Mercuriali delle settimane precedenti non												
68	Caltanissetta (18-24 febbraio)	16 ..	15 ..	50 ..	40 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	50 ..	40 ..	100 ..	90 ..

CONCLUSIONI.

Cereali: Questa settimana va segnalata per notevoli aumenti nei prezzi delle granaglie, massime del granturco, causati specialmente dalla maggiore ricerca derivata da notizie non favorevoli dei raccolti nell'Australia e nella Repubblica Argentina. Senza accennare ai piccoli aumenti verificatisi in molti mercati, accenniamo che i rincari di maggiore entità furono segnalati:

Nel *frumento* a Dolo, Noale, Piacenza, Bologna, Forlì, Chieti, Foggia, Barletta e Avellino.

Nel *granturco* a Pavia (2ª qualità), Milano (2ª qualità), Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Udine, Conegliano, Treviso, Dolo, Genova, Piacenza, Parma, Modena, Ravenna, Forlì, Pesaro, Roma e Chieti.

L'*avena* rincarò a Ferrara Conegliano (2ª qualità), Noale, Rovigo, Ferrara e Forlì (2ª qualità): a Bergamo scemò il prezzo della 2ª qualità.

Il *riso* di 1ª qualità rinvilì a Vicenza e quello di 2ª qualità rincarò a Udine: a Forlì mentre la 1ª qualità salì la 2ª discese di prezzo.

del pane in 72 mercati del Regno, dal 4 al 10 marzo 1895.

CARBONE DI LEGNA (per quintale)		LEGNA DA ARDERE (per quintale)		PAGLIA DI FRUMENTO O DI RISO (per quintale)		FIENO (per quintale)		PANE DI FRUMENTO d'ordin. consumo (al chilogramma)		PANE MISTO o d'altri cereali	CARNE MACELLATA FRESCA (al chilogramma)						
											BOVINA			OVINA			
forte	dolce	forte	dolce	da foraggio	da lettiera	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	(al chilogr.)	1ª qual.	2ª qual.	SUINA	Castrato	Agnello	Pecora	Ariete
L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
Lazio.																	
7 45	7 15	.. ..	.. ..	2 35	.. 90	4 12	3 85	- 40	.. 30	.. ..	1 80	1 50	1 60	.. ..	1 65	- ..	.. ..
Meridionale adriatica.																	
6 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 29	.. 22	.. ..	1 50	1 05	.. ..	.. ..	.. 80	.. ..	.. ..
8 ..	.. ..	3 ..	- ..	4 25	3 75	.. ..	.. ..	- 29	.. 24	- ..	1 50	1 05	1 10	1 ..	1 ..	.. 60	.. 60
6 ..	5 50	2 10	2 ..	4 ..	.. ..	9 ..	8 50	.. 34	.. 24	- ..	1 80	1 60	1 50	.. 95	- 85	.. 70	.. 85
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
10 ..	8 ..	.. ..	3 ..	2 ..	- ..	.. ..	.. ..	- 32	- 26	- 18	1 90	1 30	1 50	1 30	1 ..	.. 90	.. 90
.. ..	9 ..	.. ..	3 ..	4 50	2 50	.. ..	.. ..	.. 36	.. 28	.. ..	2 ..	1 70	1 30	1 20	1 10	1 10	.. -
8 ..	7 ..	3 -	2 ..	4 ..	3 -	12 ..	11 ..	.. 32	.. 28	.. -	1 90	1 70	1 40	1 40	1 20	1 10	1 10
9 -	8 ..	1 80	- ..	4 50	.. -	.. ..	.. ..	.. 30	.. 24	.. 16	2 20	1 70	1 30	.. ..	1 ..	.. ..	.. ..
Meridionale mediterranea.																	
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 27	.. 21	.. 15	1 76	1 66	1 33	.. ..	- ..	.. ..	.. ..
8 20	7 20	2 ..	1 80	3 70	4 20	7 10	.. ..	.. 38	- 30	.. 20	2 -	1 60	1 40	1 20	1 30	.. ..	.. ..
7 80	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 27	.. 22	.. ..	1 65	1 30	1 20	1 20	1 ..	.. 70	.. ..
8 50	7 ..	4 ..	2 50	3 ..	2 50	6 ..	5 ..	.. 30	.. 24	.. ..	1 70	.. ..	1 25	1 10	1 10	.. 80	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 25	.. 20	. ..	1 ..	.. ..	1 ..	1 10	1 ..	.. 90	- ..
.. -	6 50	- ..	2 20	4 70	4 50	11 50	11 ..	.. 28	.. 26	.. ..	1 80	1 20	1 10	.. 80	.. 90	.. 70	.. 70
6 ..	6 ..	2 ..	2 ..	2 50	2 50	6 ..	.. ..	.. 40	.. 24	.. ..	1 80	1 40	1 20	.. ..	- 90	- ..	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
Sicilia.																	
11 -	9 ..	2 57	2 07	4 35	6 35	7 60	7 10	.. 35	. 31	.. -	2 87	1 62	1 90	.. -	1 37	.. ..	.. -
7 ..	6 ..	3 ..	2 15	5 ..	5 ..	7 50	6 ..	.. 40	.. 36	.. ..	2 -	1 75	1 75	1 25	1 ..	1 ..	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	- ..	.. 35	.. 29	.. ..	2 29	2 12	.. -	.. ..	- ..	.. ..	.. ..
11 60	.. ..	.. -	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 32	.. 26	.. ..	2 10	1 95	.. ..	.. ..	.. ..	.. -	.. ..
10 ..	9 ..	2 50	4 50	3 50	3 50	6 -	5 50	.. 36	.. 28	- ..	2 ..	1 40	1 50	1 20	1 ..	1 10	. -
12 ..	11 ..	2 55	2 ..	4 ..	2 ..	.. ..	.. ..	.. 30	.. ..	- ..	2 25	1 90	1 50	1 20	1 10	1 ..	1 20
.. ..	.. ..	.. ..	.. -	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	- ..	- ..	.. ..	.. ..	.. -	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
Sardegna.																	
7 ..	6 ..	.. ..	3 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 40	.. 35	.. 25	1 25	1 13	1 50	.. ..	1 13	.. ..	.. -
.. ..	8 18	.. ..	1 37	3 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. 40	.. 25	.. ..	1 25	.. ..	1 07	.. ..	.. 82	.. ..	.. ..
pubblicate a tempo perchè giunte in ritardo.																	
10 ..	9 ..	2 50	4 50	3 50	3 50	6 ..	5 50	.. 36	- 28	.. ..	2 ..	1 40	1 50	1 20	1 ..	1 10	.. ..

Vino: Rinvilì a Porto Maurizio e salì di prezzo a Forlì.

Olio: La 2ª qualità discese di prezzo a Noale: il mercato di Cosenza ebbe aumento di prezzo.

Combustibili: La *legna* rincarò sui mercati di Bergamo, Noale, Ferrara e Palermo: rinvilì a Verona (forte), Genova e Parma.

Il *carbone* ebbe un solo ribasso di prezzo sul mercato di Rovigo.

Foraggi: La *paglia* salì di prezzo a Carmagnola (lettiera), Verona, Noale (lettiera), Modena (foraggio), Bologna e Forlì (foraggio): rinvilì a Bergamo, Pesaro e Palermo (lettiera).

Il *fieno* rincarò a Chivasso, Vercelli, Cremona, Piacenza (2ª qualità) e Forlì: rinvilì a Palermo

Carni: La carne *bovina* di 1ª qualità scemò di prezzo a Forlì: la carne *suina* salì di prezzo a Jesi e discese sui mercati di Ravenna e Napoli: Le carni *ovine* segnalarono aumento di prezzo a Parma e diminuzione a Forlì.

Pane: Il prezzo del *pane* salì a Rovigo (misto), Chieti, Foggia (2ª qualità e misto), Barletta e Avellino.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dal 21 febbraio al 10 marzo 1895:

Bregoli cav. Giuseppe, commissario alle visite di 2ª classe nelle dogane, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a decorrere dal 1° marzo 1895;

Albi Vincenzo, ufficiale di 2ª classe id., id. id. id, id. id.;

Bonica Pietro, ricevitore del registro, in aspettativa per motivi di salute, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per gli stessi motivi, con effetto dal 28 febbraio 1895;

Perisi Enrico, ufficiale di 5ª classe nelle dogane, è dispensato dal servizio, a datare dal 1° marzo 1895, essendo stato richiamato sotto le armi per ultimare gli obblighi di leva, quale militare di 1ª categoria;

Evangelisti Pacifico, Girlodi Giuseppe, Conti Pier Luigi, Salerno Ciro, Serana Girolamo, aiuti agenti di 1ª classe nell'amministrazione delle imposte dirette, e Califano Raffaele, Conti Guglielmo, vice segretari di ragioneria nelle Intendenze di finanza, abilitati per merito di esame al posto di agente, sono nominati agenti di 3ª classe nell'amministrazione delle imposte dirette;

Bergamini Giovanni, vice segretario amministrativo di 4ª classe negli uffici finanziari direttivi, è trasferito dall'Intendenza di Potenza a quella di Bologna;

Guida Bartolomeo, segretario id. di 3ª classe id., in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio dal 16 marzo 1895, e trasferito dall'Intendenza di Benevento a quella di Caserta;

Manfredi Lazzaro, magazziniere di vendita dei sali e dei tabacchi, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a partire dal 1° aprile 1895;

Bevere dott. Salvatore, Di Giunta Francesco, Borgarelli Vitale, volontari demaniali abilitati ad impiego retribuito per esame di concorso, e D'Anna Nicola, commesso gerente abilitato ad impiego retribuito per anzianità di servizio, sono nominati ricevitori del Registro;

Santoro cav. dott. Michele, commissario alle scritture di 1ª classe, nelle dogane, è nominato ricevitore di 2ª classe nelle dogane stesse;

Porri Alfredo, ricevitore di 4ª classe id., id. ufficiale di 1ª classe id.;

Bolis Romano, ufficiale di 3ª classe id., id. ricevitore di 5ª classe id;

Gandolfi dott. Gandolfo, ufficiale tecnico di 1ª classe, reggente nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, è nominato, a scelta, capo tecnico di 2ª classe, reggente nelle agenzie stesse;

Biglio cav. ing. Tommaso, ispettore compartimentale di 2ª classe, reggente nell'amministrazione del catasto, è promosso all'effettività del posto;

Clavarino cav. ing. Filippo, id, id. id. id. id., con lo stipendio di lire 5000, è nominato ispettore compartimentale di 2ª classe, reggente nell'amministrazione stessa, con lo stipendio di lire 5500;

Angeloni Abbondio, Bisoni Carlo, Borin Luigi, Querini Antonio, Colombi Luigi, Campari Ettore, Giusberti Romeo, Galusi Romano, Coli Goffredo, Bianchini Bortolo, Zattini Giuseppe, Bojardi Aurelio, Spezzani Geminiano, D'Alessandro Felice, ingegneri di 3ª classe, reggenti id., sono promossi all'effettività del posto;

Lucciola Michele, Salerno Francesco, Chines Eugenio e Pozzi Giovanni, id di 4ª classe id. id., id. id.;

Tani Sebastiano, direttore di 3ª classe, reggente nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, è promosso all'effettività del posto;

Verdura Odoardo, capo tecnico di 1ª classe id. id., id. id.;

Inglese dott. Emilio, Colomba dott. Michele e Candioto dott. Vincenzo, capi tecnici di 2ª classe reggenti id., sono nominati all'effettività del posto;

Broccardi Giovanni Battista, Cesarini Raimiero, Sanzi Pietro, Paradisi Michelangelo, Cacciò Talete, Capobianco dott. Giuseppe, ufficiali tecnici di 1ª classe reggenti id, id. id.;

Contursi Achille, Bellieni Gaetano, Mattinò Ambrogio e Ferrazzi Luigi, commissari alle scritture di 2ª classe reggenti id., id. id.;

Picciotto Giuseppe, commissario alle scritture di 3ª classe reggente id., è nominato all'effettività del posto;

Radicchi Placido, Gargiulo Luigi e Proto Emanuele, ufficiali alle scritture di 3ª classe reggenti id; sono nominati all'effettività el posto;

Sartori Giuseppe, Calvello Ernesto, Di Maggio Stefano, Di Lorenzo Gaetano e Ruggiero Domenico, id. id. di 4ª classe id. id, id. id.;

Bologna Domenico, Bertoncello Zaccaria, Santucci Ugo, Berti Alessio, Marocco Salvatore, Augusto Oreste, Benedetti Guerrino, De Marinis Felice, capi verificatori di 4ª classe reggenti id, id. id.

Capsoni dott. Gaetano, Roncali Eugenio, Garrone dott. Carlo, Ambrosi Aldo, Ferulano dott. Giampaolo, Savatteri Alessandro, Ricci dott. Francesco, Revetria Lorenzo, Zilgher Beniamino, Zanframundo Pietro, Manfrè Ignazio, Pollino Umberto, Giampaoli Ettore, Saragat Giuseppe, Granelli Ubaldo, Milesi Giulio, Petroni Filippo, Santiapichi Saverio, Cuneo Carlo, Giannattasio Gaetano, Di Toro dott. Gennaro, Roggero Giuseppe, Bellotti Arturo, Napoli dottor Vincenzo, Falani Riccardo, Alassio Ambrogio, Mendolicchis Giuseppe, Mazzoleni Ciro, Barbano Luigi, Vercelloni Virgilio, Pigliarmi Vincenzo, Till Corradino, Pompei Antonio, Carnevali Carlo, Boggiani Gioacchino, Barbarulo Carlo, Lazzarini Giovanni, Calabria Vincenzo, Mancinella Luigi, Jannarone Angelo, Salotti Arturo, De Paolis Luigi, Cacciatori Felice, De Luzio Giuseppe, Buglione di Monale Achille, Brunetti Uberto, Bellati Giuseppe, Maltagliati Enrico, Tavassi Giovanni, Veco Francesco, Bonati Enrico, Nucci Gustavo, Nocitra Salvatore, Castagnoli Gino, Saino Nicola, Finzi Giorgio, Levi Eugenio, Zoccoli Alberto, Rota Giuseppe, Comparetti dott. Giovanni Battista, De Manzoni Girolamo, Consani Ermolao, Bari Alessandro, Jaquinangelo Giuseppe, Guida Federico, Cantatori Giuseppe, Antonelli Evandro, Pizzoglio Attilio, Brigidi Metello e Astorri Edgardo, volontari nell'Amministrazione delle imposte dirette, sono nominati aiuti agenti di 2ª classe nell'Amministrazione stessa;

Bergesio Camillo, Savagnone Enrico, Foresti Luigi, De Giovanni Ettore, Ricci Tommaso, Sacerdote Lazzaro, Scaroina Giuseppe, Sica Luigi e Battaglia Ferdinando, ingegneri di 3ª classe, reggenti nel personale degli uffici tecnici di finanza, sono promossi all'effettività del posto;

Buongiovanni Raffaele, Gasperini Giuseppe, Rinaldi Francesco, Bernabei Romeo, Mazzanti Cino e Rossi Ferdinando, aiutanti di 5ª classe id., id., id. id.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0, cioè: n. 966194 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 400, al nome di Bruzzo Caterina *Emma* fu Sebastiano, minore, moglie di *Benintende* Pietro fu Loredano, domiciliata in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bruzzo Caterina *Antonia Felicita* fu Sebastiano, minore, moglie di *Belintende* Pietro fu Loredano, domiciliata in Genova, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 22 marzo 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: n. 813971 d'iscrizione sul registri della Direzione Generale, per L. 40, al nome di Pagliotti Angelo di Antonio domiciliato in Torino, (vincolata per cauzione), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dal richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pagliotti Michelangelo ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 marzo 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso di concorso a 6 posti di allievo verificatore nell'Amministrazione dei pesi, delle misure e del saggio dei metalli preziosi

È aperto un concorso per 6 posti di allievo verificatore nell'Amministrazione dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi, con lo stipendio di lire 1500 annue.

Il concorso è per esame.

L'esame consterà di tre distinti esperimenti scritti e di uno orale, in conformità dello annesso programma.

Gli esami scritti si faranno presso le Prefetture di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, nei giorni 2, 3 e 4 del p. v. mese di maggio.

Gli esami orali avranno luogo in Roma, nel Laboratorio centrale metrico nella seconda quindicina di maggio, in giorni da destinarsi, avanti Commissione speciale istituita col Regio decreto 17 marzo 1895, e vi saranno ammessi soltanto i candidati riconosciuti idonei negli esami scritti.

I candidati approvati dovranno compiere un tirocinio non minore di quattro mesi presso l'Ufficio della Commissione superiore, terminato il quale saranno sottoposti ad un esame teorico-pratico sulle materie insegnate.

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che abbiano compiuta, *al 20 aprile p. v., termine per la presentazione delle domande*, l'età di anni 18, e non oltrepassata quella di anni 30; che siano di costituzione fisica sana e robusta; che abbiano soddisfatto, se l'età lo comporta, all'obbligo della leva militare; e che presentino l'attestato di licenza liceale, o di una sezione d'Istituto tecnico, o titoli equipollenti.

Tutti gli aspiranti dovranno presentare alle dette Prefetture, *non più tardi del 20 aprile prossimo venturo*, la domanda in carta da bollo da una lira, corredata dall'atto di nascita, da certificato medico, da certificato d'aver adempiuto quanto è prescritto dalla legge sulla leva, o d'iscrizione sulle liste di leva, a seconda dell'età, da certificato di buona condotta, e da fedina criminale di data non anteriore di un mese. A questi documenti andranno uniti gli attestati degli studi sopra indicati, come altresì dei gradi conseguiti e degli uffici tenuti. Nella domanda dovrà indicarsi in quale delle Prefetture summenzionate i concorrenti intendano di subire l'esame. Essi inoltre dovranno dare l'indicazione precisa del loro domicilio per le opportune comunicazioni, e *dovranno fare la dichiarazione esplicita di accettare, in caso di nomina, qualunque residenza.*

Dopo una visita medica, che sarà fatta in Roma prima dell'esame orale, il Ministero si riserba di escludere dal concorso quelli tra gli aspiranti che, malgrado i certificati prodotti, avessero difetti fisici o soverchia gracilità.

I candidati che a tirocinio finito saranno riusciti idonei nell'esperimento teorico-pratico verranno classificati per ordine di merito, e secondo tale ordine saranno nominati a coprire i posti vacanti di allievo verificatore.

Quelli fra essi che non potessero essere nominati immediatamente allievi verificatori, per insufficienza di posti vacanti, potranno nel frattempo, e quando il Ministero lo creda, essere applicati agli uffici di verificazione, ricevendo un assegno mensile di lire 80.

Ai candidati ammessi al tirocinio sarà conceduto un sussidio mensile per tutta la sua durata, e sarà eguale a quello indicato nel precedente articolo.

Roma, 18 marzo 1895.

Il Ministro
A. BARAZZUOLI.

Programma per l'esame degli aspiranti ai posti di allievo verificatore dei pesi, delle misure e del saggio dei metalli preziosi.

I. — L'esame scritto comprenderà tre prove che si daranno in tre giorni distinti e consisteranno: la 1ª in un componimento letterario; la 2ª nella trattazione di un tema di matematica; la 3ª nella trattazione di un tema di fisica e chimica. Gli argomenti dei temi della 2ª e 3ª prova saranno presi dalle materie per l'esame orale.

II. — L'esame orale verserà sulle materie seguenti:

1. *Matematica.* — Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, sulle frazioni ordinarie e decimali, e sulle espressioni algebriche - Riduzione delle frazioni ordinarie in decimali e viceversa - Calcolo dei numeri complessi - Potenze e radici dei numeri e delle espressioni algebriche - Estrazione della radice quadrata e della radice cubica - Equazioni di 1° grado ad una e più incognite - Equazioni di 2° grado ad una incognita - Progressioni - Logaritmi - Eguaglianza e similitudine dei triangoli - Proprietà del circolo - Area delle figure piane - Rette e piani nello spazio - Angolo diedro e sua misura - Superficie e volume di un prisma, d'una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti - Linee goniometriche e loro variazioni - Relazioni fra le linee goniometriche di uno stesso arco - Risoluzione dei triangoli piani.

2° *Fisica.* — Proprietà generali dei corpi - Sistema metrico decimale - Nonio - Vite micrometrica - Composizione di un numero qualunque di forze applicate ad uno stesso punto - Composizione di un sistema di forze parallele - Momento di una forza rispetto ad un punto - Gravità - Leggi della caduta dei gravi nel vuoto - Centro di gravità di un triangolo di un parallelogramma, di un trapezio, di un prisma, di una piramide - Equilibrio nella leva e nelle puleggie - Sistemi di leve - Bilancia, stadera - Condizioni per la loro esattezza e stabilità - Metodo della doppia pesata - Condizioni di equilibrio di un liquido in un vaso ed in vasi comunicanti - Principio d'Archimede - Peso specifico dei solidi e dei liquidi - Areometri - Forza espansiva e peso dei fluidi aeriformi - Pressione atmosferica - Barometri - Legge di Mariotte - Manometri - Principio d'Archimede applicato ai gas - Macchina pneumatica - Sifone.

Dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas - Massimo di densità dell'acqua - Termometro a mercurio e diverse scale termometriche - Cangiamenti di stato fisico prodotti dal calore - Umidità atmosferica - Igrometri.

Leggi della riflessione e della rifrazione della luce - Proprietà degli specchi sferici, dei prismi e delle lenti.

Macchina elettrica - Bottiglia di Leyda - Elettrometro - Galvanometro - Pila di Volta, di Daniell, di Bunsen - Legge di Ohm - Telegrafo di Morse - Leggi della elettrolisi - Galvanoplastica e doratura - Legge di Jonte - Lampade ad incandescenza e ad arco - Macchina dinamo-elettrica.

3. *Chimica.* — Generalità intorno alla natura chimica dei corpi - Teoria atomica - Nomenclatura e formule delle combinazioni chimiche - Preparazione e principali proprietà dell'ossigeno, dell'idrogeno, del cloro e dell'azoto - Acqua - Sue proprietà nei diversi stati fisici -

Sua composizione determinata per analisi e per sintesi – Aria atmosferica, sua composizione normale – Dimostrazione dell'esistenza in essa dell'ossigeno, dell'azoto, dell'acido carbonico e dell'acqua – Azione dell'aria sui metalli, e specialmente su quelli adoperati nella costruzione dei pesi e delle misure – Fenomeni della combustione – Principali combinazioni del carbonio, dell'azoto e dello zolfo coll'ossigeno – Acido nitrico, acido solforico, acido cloridrico, acqua regia, acido solfidrico – Ammoniaca, idrato potassico, idrato sodico – Stato naturale, proprietà fisiche e chimiche dell'oro e dell'argento, del platino, del palladio, dell'alluminio, del mercurio, del nichelio, del rame, dello stagno, del piombo, dello zinco, del ferro, dell'antimonio,

Proprietà e preparazione dei sali più comuni, come, ad esempio: nitrato potassico, nitrato sodico, carbonato e bicarbonato potassico, carbonato e bicarbonato sodico.

III — L'esame teorico-pratico sarà determinato a suo tempo dal Ministero, e si aggirerà sulle materie studiate durante il tirocinio.

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA e COMMERCIO

Visto il regolamento per il servizio della verificazione dei pesi e delle misure, del saggio delle monete, del saggio e marchio dei metalli preziosi e dei misuratori del gas, approvato con R. decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª);

Visto il Decreto Reale 17 marzo 1895, col quale viene derogato eccezionalmente per una sola volta, al disposto degli articoli 1, 3 e 16, del regolamento stesso;

Determina:

Art. 1.

Gli esami scritti per il concorso a sei posti di allievo verificatore di pesi e misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi, come da odierno avviso, avranno luogo nei giorni 2, 3, 4 del p. v. mese di maggio, presso le Prefetture di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Art. 2.

Le istanze per l'ammissione agli esami devono indirizzarsi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, in carta da bollo da lire una, e presentarsi alle dette Prefetture non più tardi del giorno 20 aprile p. v.

Gli aspiranti dovranno indicare, nella istanza, la Prefettura presso cui intendono subire l'esame.

Spirato il termine utile per la presentazione delle domande, le Prefetture trasmetteranno al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, in piego raccomandato, le istanze cogli annessi documenti.

Il Ministero parteciperà le proprie decisioni, sull'ammissione all'esame dei concorrenti, alle Prefetture che trasmisero le istanze, onde ne sia data notizia agli interessati.

Art. 3.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) Fede di nascita;

b) Certificato medico, da cui risulti che il concorrente è di costituzione fisica sana e robusta;

c) Certificato di aver adempiuto quanto è prescritto dalla legge sulla leva, o la iscrizione sulle liste di leva a seconda dell'età;

d) Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio.

e) Certificato di non incorsa penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale del luogo di nascita;

f) Attestato di licenza liceale, o di una sezione d'Istituto tecnico, o titoli equipollenti.

I certificati di cui ai paragrafi *d)* ed *e)* dovranno essere di data recente; ad ogni modo non anteriore di un mese.

Le istanze non corredate di tutti i documenti richiesti, o quelle i cui documenti sono irregolari, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

Il programma degli esami viene pubblicato nello speciale avviso di concorso.

Art. 5.

Gli esami scritti si faranno nei tre giorni suindicati, gli esami orali avranno luogo in Roma nella seconda quindicina di maggio p. v.

Art. 6.

Le prove saranno tre e consisteranno:

1° in un componimento letterario;

2° in un tema di matematica;

3° in un tema di fisica e chimica.

Art. 7.

Gli esami scritti saranno dati davanti una Commissione composta del Prefetto o di un suo delegato, che ne sarà il presidente, e di due funzionari che saranno designati dal Ministero.

Un segretario della Prefettura, a scelta del presidente, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Art. 8.

Le prove degli esami scritti verranno giudicate dalla Commissione esaminatrice istituita col R. Decreto 17 marzo 1895, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, e avanti la Commissione stessa i candidati dichiarati ammissibili negli esami scritti sosterranno, sulle materie stabilite dai programmi, la prova orale.

Ai suddetti candidati sarà notificato il giorno in cui avranno luogo le prove orali.

Art. 9.

I temi formulati dalla suddetta Commissione esaminatrice saranno trasmessi per mezzo del Ministero (divisione 1ª – Sotto-Segretariato di Stato) ai presidenti delle Commissioni, di cui all'art. 7, in pieghi suggellati, col timbro del Ministero e raccomandati. Tali pieghi saranno aperti soltanto all'ora dei singoli esami, alla presenza di tutta la Commissione e degli aspiranti.

I pieghi porteranno rispettivamente la indicazione seguente: « temi per il primo, secondo o terzo giorno dell'esame scritto ».

Art. 10.

Le prove scritte potranno, in ciascuno dei tre giorni, durare otto ore, terminate le quali gli aspiranti dovranno consegnare i loro lavori, anche se non fossero ultimati.

In quest'ultimo caso potranno consegnare le minute, le quali però, come tutti i lavori, dovranno esser fatte sopra carta loro somministrata a cura dei presidenti delle Commissioni, che faranno imprimere su ciascun foglio il bollo della Prefettura.

Art. 11.

Durante le prove scritte sarà proibito agli aspiranti di conferire tra loro e di consultare scritti o stampati, all'infuori delle tavole dei logaritmi.

Quando constasse, o vi fosse fondato sospetto di comunicazioni tra loro o con estranei, le Commissioni potranno escludere gli aspiranti dall'esame, ovvero dichiarare nulle le prove scritte, esponendo nel processo verbale le cause che motivarono la esclusione o la dichiarazione di nullità.

Art. 12.

Per tutta la durata dell'esame scritto dovranno nella sala degli esami essere sempre presenti, per turno, almeno due membri della Commissione, e i due ultimi cureranno il ritiro di tutti i lavori, assicurandosi che tutti i fogli siano sottoscritti dagli aspiranti e che i lavori di ciascuno di essi sieno chiusi in busta suggellata e portante all'esterno la firma del candidato, l'ora in cui consegnò i lavori, e la firma dei due membri della Commissione presenti alla consegna.

Art. 13.

Compiute le prove scritte, le buste contenenti i lavori di ciascun aspirante verranno riunite, e, giorno per giorno, trasmesse con nota dei presidenti delle Commissioni, in piego raccomandato, al Ministero di agricoltura, industria e commercio (divisione 1ª, Sotto-Segretariato di Stato). Con la stessa nota verranno pure trasmessi i processi verbali relativi agli esami scritti, in cui saranno espresse le osservazioni che la Commissione credesse opportuno di fare sopra ciascun aspirante.

Roma, 18 marzo 1895.

Il Ministro
A. BARAZZUOLI

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, di Berlino, conferma la notizia che, il 26 corrente, l' Imperatore Guglielmo si recherà a Friederichsruhe, per far visita al principe di Bismarck.

Nel suo viaggio a Friedrichsruhe, l'Imperatore si farà accompagnare da un seguito di 25 persone, composto probabilmente dai capi della sua casa civile, dal suo quartiere generale militare, e da alcuni dignitari di Corte.

Il principe Hohenlohe, cancelliere dell' Impero, si recherà pure a Friederichsruhe, per felicitare il principe di Bismarck, in occasione del suo 80° compleanno.

Gli amici del principe di Bismarck, che al Reichstag sono molto numerosi, si sono scambievolmente impegnati di assistere tutti alla seduta in cui sarà presentata la proposta di dirigere al principe un indirizzo di felicitazione. Molti deputati del Centro hanno deciso, invece, di astenersi, per cui l'esito della votazione è ancora dubbio. Il presidente, Levetzov ed il vicepresidente daranno le loro dimissioni, nel caso che la proposta fosse respinta.

***

I giornali inglesi recano il resoconto della seduta della Camera dei Comuni, in cui fu discusso il credito per l' isola di Cipro.

Il sig. Pierpoint, conservatore, rispose all'opinione emessa recentemente dallo Scacchiere, sir W. Harcourt, secondo la quale, l'isola di Cipro non è un possedimento vantaggioso per l' Inghilterra.

Sir W. Harcourt, disse Pierpoint, pretende che Cipro abbia costato, diggià, mezzo milione di sterline all' Inghilterra, ma ha dimenticato di aggiungere che l'Inghilterra aveva ritirato dall'isola, sotto forma di tributo, un milione e mezzo di sterline, che hanno servito a far fronte agli impegni dell'Inghilterra e della Francia, relativamente al prestito turco garantito.

Sir W. Harcourt, interrompendo, disse che, se il tributo non viene pagato ai detentori d'obbligazioni, sarà pagato alla Turchia, di guisa che il popolo di Cipro non ne profitterà punto.

Il sig. Pierpoint risponde domandando perchè non si conchiude un accordo colla Turchia per il riscatto del tributo, mediante una somma che sarebbe presa a prestito colla garanzia dell'Inghilterra a condizioni più sopportabili per l'isola di Cipro.

Il signor Labouchère propone di ridurre di 100 sterline il credito per Cipro. Secondo lui, il possesso di Cipro è tanto vantaggioso per l'Inghilterra, quanto quello dell'Uganda, cioè a dire, che esso non vale niente. Il procedimento che ha seguito l'Inghilterra per stabilirsi nell'isola di Cipro, è infame, disse il deputato radicale. Quest'isola non forma parte dell'Impero inglese; essa appartiene alla Turchia, e l'Inghilterra l'ha semplicemente in affitto che può cessare ad ogni momento. L'Inghilterra non deve garantire un imprestito per l'isola di Cipro.

Il sig. Lowther disse che l'isola di Cipro, lungi dall' essere un peso oneroso per il contribuente inglese, ha fatto dei progressi notevoli sotto l'egida dell'Inghilterra.

Il sig. Balfour, dichiara che il governo dei conservatori occupando l'isola di Cipro, ha fatto più di tutti gli altri governi per migliorare l'amministrazione dell'Asia minore. L'occupazione dell'isola è stata vantaggiosa alla popolazione cipriota ed ai contribuenti inglesi. Non si può dire che l'occupazione di Cipro non sia un atto politico, mentre non si sa quale piega può prendere la questione d'Oriente. Un governo che non prevedesse l'avvenire commetterebbe una pazzia.

Sir W. Harcourt deplora che la discussione del credito serva di tema ad una discussione della questione d'Oriente. Sir Harcourt dice che non ha mai proposto di retrocedere l'isola di Cipro alla Turchia.

Il sig. Labouchère ritira la sua proposta ed il credito chiesto dal governo è adottato con 246 contro 29 voti.

***

In un articolo sul Belgio e il Congo, il *Times* esorta i belgi a non affrettarsi, ma ad attendere cinque anni, come ne hanno il diritto, prima di prendere possesso dello Stato indipendente. Il *Times* imprende a dimostrare che il Congo non ha un gran valore.

« Il commercio del Congo, dice esso, è insignificante; gli europei non vi possono lavorare e non vi possono vivere che difficilmente; gli indigeni sono dei selvaggi e dei canibali buoni a nulla. Quanto alle produzioni del paese, esse non valgono gran cosa, a meno che non si scoprano al Congo delle ricchezze minerali ancora ignote. Senza dubbio, vi si può coltivare il caffè, lo zucchero, il tabacco ed il cotone, come pure del mais; ma non vi è difetto di questi prodotti e, a meno che il Congo non possa produrne di migliore qualità ed a prezzi più bassi che altri paesi, esso non troverà degli sbocchi. Insomma, se il Belgio prende il Congo, si addosserà pure un debito di 150 milioni ed altre responsabilità.

« E non bisogna dimenticare che, dopo tutto, il Belgio potrebbe benissimo lavorare non per sè stesso, ma per la Francia a cui in un disgraziato momento d'irritazione contro l'Inghilterra, il Sovrano dello Stato indipendente ha fatto una promessa che ha nociuto all'intraprese in passato e le nuocerà ancora nell'avvenire. »

Il *Journal des Débats* risponde al *Times* che, in cinque anni, molte cose possono accadere sul continente nero, e che l'Inghilterra spera bene di allargare ancora il suo dominio e realizzare il suo sogno di un impero anglo-africano che andasse dal Capo ad Alessandria. « Il giorno, prosegue il *Débats*, in cui il *Times* vedesse possibile questa realizzazione, troverebbe meravigliose le ricchezze agricole e minerali del Congo e molto civili gli abitanti che esso denigra oggi, consigliando ai belgi di non imbarazzarsi di un dominio così poco produttivo. L'articolo del *Times* è troppo ingenuo perchè si possa prendere abbaglio, nel Belgio, sul suo vero significato e sul valore dei consigli che esso dà ai sudditi del Re Leopoldo. »

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Seduta della classe di scienze morali, storiche e filologiche, del 17 marzo 1895, presieduta dal senatore A. Messedaglia.

Il Presidente Messedaglia dà l'annuncio della morte del socio nazionale Cesare Cantù; aggiunge poscia che un'altra grave perdita ha fatto l'Accademia nella persona del socio nazionale Luigi Ferri, segretario della classe di scienze morali, storiche e filologiche, mancato ai vivi la mattina stessa, dopo breve e violenta malattia. Il Presidente commemora brevemente l'estinto, proponendo che alla di lui famiglia siano inviate le condoglianze dell' Accademia; e poscia la seduta è tolta in segno di lutto.

Alla Presidenza vennero trasmesse le seguenti Note, per l'inserzione negli Atti accademici:

1. D'Ovidio F. — « Commemorazione del socio straniero G. Dwight Whitney ».
2. Barnabei. — « Di un nuovo frammento dei rilievi in stucco, scoperti nel giardino della Farnesina »,
3. Detto. — « Notizie delle scoperte di antichità pel mese di febbraio, comunicate alla R. Accademia d'ordine di S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione ».
4. Pascal, — « Le divinità infere e i lupercali », Pres. dal corrisp. Gatti.
5. Nagy. — « Sulle opere di Yaqub b. Ishaq al Kindi », Pres. dal socio Guidi.
6. Fano. — « Ancora sulle equazioni differenziali lineari del 4° ordine, che definiscono curve contenute in superficie algebriche », Pres. dal socio Cremona.
7. Detto. — « Sulle equazioni differenziali lineari d'ordine qualunque, che definiscono curve contenute in superficie algebriche », Pres. id.
8. Levi-Civita. — « Di una espressione analitica atta a rappre-

sentare il numero dei numeri primi compresi in un determinato intervallo », Pres. dal corrisp. Veronese.

9. Marino Zuco e Vignolo. — « Sopra gli alcaloidi della *Cannabis indica* e della *Cannabis sativa* », Pres. dal socio Cannizzaro.

10. Marino-Zuco. — « Sulla Crisantemina », Pres. id.

11. Vignolo. — « Sopra l'Ipnoacetina », Pres. id.

12. Andreocci. — « Sulla trasformazione dell'acido desmotroposantonoso nell'acido levo-santonoso », Pres. id.

Reale Accademia delle Scienze di Torino

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Adunanza del 17 marzo 1895

Presiede il prof. Enrico D'Ovidi, Direttore della Classe

Il socio Mosso presenta un lavoro eseguito dal dott. Z. Treves, nel Laboratorio di Fisiologia della R. Università di Torino, ed intitolato: « Osservazioni sui movimenti degli occhi negli animali durante la narcosi ».

Questo lavoro sarà pubblicato negli *Atti*.

R. ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

Nell'adunanza ordinaria di domenica 17 corrente mese, il Presidente, senatore Lampertico, commemorò brevemente il M. E. Pertile, Cesare Cantù, ed i soci A. Ferri, A. di Berenger e l'Arciconsolo dell'Accademia della Crusca G. Milanesi, mancati ai vivi dall'ultima adunanza. — In onore del Pertile, aggiunse commoventi parole il m. e. Teza.

Si fecero quindi le seguenti letture:

m. e. A Favaro — Don Baldassare Boncompagni e la storia delle scienze matematiche e fisiche.

lo stesso — Decima comunicazione sulla Biblioteca matematica di G. Eneström.

m. e. E. Teza — La Società biblica d'Inghilterra nel 1891.

lo stesso — Una serventese per l'occasione del prossimo centenario di Torquato Tasso.

m. e. P. Lioy — *Epithalassius Sancti Marci.*

s. c. F. Cipolla — Noterelle Dantesche.

s. c. R. Masini — Sopra il nuovo elemento scoperto nell'aria da Lord Rayleigh e dal prof. Ramsay. - In questa nota l'autore discute principalmente sulla posizione del nuovo elemento nel sistema periodico di Mendeleiff. - In primo luogo fa osservare, che nella sua forma attuale questo sistema non faceva prevedere affatto il nuovo elemento ed inoltre, che se esso ha veramente il peso atomico di 40 come risulterebbe dal valore del rapporto k, o un peso atomico vicino, è impossibile di farlo rientrare nella classificazione il cui principio fondamentale verrebbe fortemente scosso se non addirittura abbattuto.

Se avesse il peso atomico 20 si potrebbe forse ancora parlare di metterlo nel gruppo VIII, ammettendo che i due piccoli periodi non ne formino che uno solo, che in altri termini il Fluoro non chiuda il periodo perchè non abbastanza analogo al cloro, bromo ed jodio. - Se poi si tratti di due elementi uno col peso atomico 37 e l'altro col peso atomico 82 non si può come vorrebbero il prof. Ramsay e Lord Rayleigh, metterli nell'ottavo gruppo attuale, ma piuttosto bisognerebbe aggiungere un nuovo gruppo; i grandi ed i piccoli periodi si chiuderebbero con elementi inerti invece che cogli alogeni; il gruppo VIII attuale diventerebbe il IX ma resterebbe costituito come adesso.

s. c. R. Nasini e G. Gennari — Anomalie nella dispersione rotatoria dell'acido malico.

—

Fu scoperto nel grande atrio del palazzo Loredan sede del R. Istituto, il busto eretto alla memoria del senatore Angelo Minich, opera dello scultore Lorenzetti.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il Duca d'Aosta, giunse, ieri, a Torino alle ore 14,15.

Venne ricevuto, alla stazione, dalle LL. AA. RR. la Principessa Letizia, Duca di Genova, Conte di Torino e Conte di Salemi, ed ossequiato dal Prefetto, dal comandante il Corpo d'armata, dal Prosindaco, dalla Giunta, dalla Deputazione provinciale e da senatori e deputati.

All'uscita dalla stazione la folla acclamò S. A. R.

Pel 25° anniversario della liberazione di Roma. — Il Comitato promotore per i festeggiamenti da farsi in occasione del 25° anniversario della liberazione di Roma, attende alacremente ai suoi lavori.

La Commissione esecutiva, allo scopo di meglio esaminare e discutere i vari progetti, si è ripartita in quattro sotto-Commissioni: Finanza - Festeggiamenti - Esposizioni - Congressi e conferenze. Le sotto-Commissioni, le quali si adunano quasi ogni giorno, hanno già iniziato gli studi sulle varie proposte presentate al Comitato, e ne riferiranno, quanto prima, alla Commissione esecutiva.

Concorso internazionale di ginnastica a Roma. — Il Comitato organizzatore del concorso internazionale di ginnastica, che avrà luogo in Roma dal 5 al 9 settembre prossimo, ha proceduto alla nomina delle cariche definitive che risultarono nel modo seguente:

Presidente generale, il duca Sforza Cesarini senatore; vice-presidenti il senatore Francesco Todaro e il comm. Galluppi; segretario generale il signor F. Ballerini; cassiere generale il comm. Carlo Menotti; direttore del concorso il maestro Romano Guerra.

Prima sezione (*stampa e pubblicità*) presidente l'on. Ettore Socci; vice-presidente, Giacomo Venialì; segretario Giuseppe De Giuli.

Seconda sezione (*ferrovie e servizi di viaggio*) presidente il senatore Antonio Allievi; vice-presidente il colonnello Giovanni Bertoldo; segretario il prof. Tito Sassi.

Terza sezione (*ricevimenti*) presidente l'on. duca Onorato Caetani di Sermoneta; vice-presidente l'on. marchese Carlo Compans; segretario il comm. Oreste Tommasini.

Quarta sezione (*feste*) presidente il senatore Emanuele Paternò; vice-presidente il barone Benedetto Di San Giuseppe; segretario Francesco Giannone.

Quinta sezione (*finanze*), presidente Ernesto Nathan; vice-presidente il comm. Mario Bonelli; segretari Guglielmo Grant e il comm. Cesare Rossi.

Sesta sezione (*alloggi*), presidente il generale Gaetano Gobbo; vice-presidente il colonnello Luca; segretario il capitano Celso Cattaneo.

Settima sezione (*vitto*), presidente l'on. Antonio Cefaly; vice-presidente il comm. Ercole Ranzi; segretario l'avvocato Giovanni Mirogoli.

Ottava sezione (*Ricompense*), presidente il prof. Mario Panizza; vice-presidente il comm. Vittorio Ravà; segretario Vito Morelli.

Nona sezione (*costruzioni*), presidente l'ing. Breda; vice-presidente Paolino Fabrizi; segretario ing. Moderni.

Decima sezione (*servizio d'ordine sul campo del concorso*), presidente il colonnello Gennaro Moreno; vice-presidente Felice Valletti; segretario il capitano Ernesto Cattaneo.

Undecima sezione (*servizio medico e d'igiene*), presidente prof. Angelo Celli; vice-presidente prof. Postempsky; segretario il dottor Giacomo Reno Pirci.

Le adesioni pervenute al Comitato sono numerosissime, e molte sono le società straniere che saranno rappresentate a questa festa internazionale di ginnastica.

Marina militare. — La squadra attiva, sotto gli ordini del vice ammiraglio, comm. Accinni, partì ieri dalla Maddalena, diretta a Pozzuoli, ove è giunta oggi.

La Croce Rossa nell'Eritrea. — Il Ministero della guerra ha accolto l'offerta fattagli dalla Croce Rossa italiana, e desiderata dallo stesso governatore dell'Eritrea, di mandare a Massaua un'ospedaletto di 50 letti someggiabile in sacchi.

Quest'ospedaletto, che sarà poi donato alla Colonia Eritrea, funzionerà intanto col personale della Croce Rossa a tutte spese dell'Associazione, anche per il materiale che dovrà essere rifornito.

Il Comitato Centrale ha aperto, a tale effetto, un credito straordinario di L. 70,000 sul bilancio dell'anno in corso.

Tutto il personale della Croce Rossa, ufficiali e uomini di truppa, partirà insieme al materiale, da Napoli, il 10 aprile prossimo, sul piroscafo *Ortigia*.

La direzione dell'ospedale sarà affidata al medico capo (capitano), dottore Del-Prete.

Terremoti. — L'Ufficio Centrale di Meteorologia comunica, all'*Agenzia Stefani*, i seguenti telegrammi:

Reggio Calabria, 22.

Stamane, alle ore 3,38, vi fu una mediocre scossa ondulatoria segnata da tutti gl'istrumenti ed avvertita, in generale, dalle persone.

Messina, 22.

Stamane, ore 3,36, vi fu una sensibile scossa ondulatoria.

Milazzo, 22.

La scorsa notte, alle ore 3,30 circa, fu avvertita una sensibile scossa di terremoto.

Livorno, 23

Nella scorsa notte vi furono, a breve intervallo, due scosse di terremoto sensibili, ondulatorie.

Villaggio distrutto — Un dispaccio da Piacenza dice che ieri una terribile frana, di oltre un chilometro di lunghezza e larghezza, ha travolto completamente il villaggio di Bollara, nel Comune di Bettola, distruggendo completamente le case e le proprietà.

Commercio italo-francese. — La Camera di Commercio italiana di Parigi comunica che durante i due primi mesi del 1895, l'importazione delle merci italiane in Francia (commercio speciale), si elevò a fr. 18,371,000, e l'esportazione delle merci francesi per l'Italia raggiunse fr. 24,939,000.

Dal confronto coi due primi mesi del 1894, risulta minore importazione di merci italiane in Francia fr. 10,016,000, e maggiore esportazione di merci francesi in Italia fr. 10,404,000.

L'Esposizione italiana ad Amburgo. — Col 1° aprile si apre ad Amburgo una Esposizione italiana, col nome di « Italia ad Amburgo », sul tipo di quelle tenute a Londra nel 1890-91 e a Berlino nel 1894; e la cui iniziativa si deve, sopratutto, all'ingegnere Rodek, di Amburgo, che ne presentò, l'anno scorso, il progetto al Senato amburghese.

Il carattere dell'Esposizione sarà, sopratutto, etnografico; sarà cioè una riproduzione di costruzioni architettoniche delle grandi città d'Italia, di usi e di costumi nazionali italiani, nonchè dei progressi economici e politici del paese. Le riproduzioni principali saranno quelle di Venezia, la cui piazza di San Marco forma il punto centrale dell'Esposizione, e il quartiere di Napoli, in cui potranno vedersi, riprodotti in piccolo, gli scavi di Pompei, il Vesuvio, la grotta di Capri, le colline di Sorrento, ecc. Vi saranno pure riproduzioni dei principali monumenti di Roma, di Firenze e delle altre grandi città italiane. L'area dell'Esposizione, situata fra Altona ed Amburgo, si è prestata benissimo, per la sua ampiezza, ad una disposizione organica dei varii gruppi.

All'Esposizione industriale, congiunta all'Esposizione etnografica, sono stati ammessi oggetti di natura industriale od artistica di produzione italiana, e altri speciali prodotti nazionali del nostro paese

Esposizione artistica di Venezia — Il Comitato dell'Esposizione artistica internazionale di Venezia, in suo comunicato ai giornali, annunzia che alla Sezione inglese hanno già inviato le loro opere i più insigni artisti dell'Inghilterra: Alma Tadema, Burne-Jones, Davis, East, Herkomer, Holman Hunt, i due Hughes, Leighton, Millais, Oulles, Parsons, Richmond, Watts, ecc.

La pittura inglese ha un'impronta così originale, così diversa da quella degli altri popoli, da destare sempre il più vivo interesse: e maggiormente in Italia, dov'essa è conosciuta più che altro di nome o attraverso delle riproduzioni, fuorchè da quei pochi che hanno potuto visitare le Esposizioni internazionali straniere.

In nessuna delle Mostre del continente, la Sezione inglese si è mai presentata così completa, pel numero delle opere, per la fama degli espositori, e per la varietà degli indirizzi artistici, come si presenterà a Venezia.

ESTERO.

L'influenza all'Estero. — Nell'ultima settimana, terminata sabato, vi sono stati 780 nuovi casi d'influenza a Copenhagen, e 1800 a Cristiania.

In Amburgo l'epidemia è diminuita: nonostante i nuovi casi della settimana, sono stati 523.

A Berlino vi sono stati 146 morti in conseguenza dell'influenza. Ne è ammalato anche il generale Valdersee.

Il naufragio della corazzata spagnuola. — Il giornale madrileno *Liberal*, del 15 corrente, dà i seguenti dati sulla *Reina Regente*, il cui naufragio costituisce una sventura nazionale per la Spagna, e che è soltanto paragonabile, per l'entità dell'infortunio, a quello dell'inglese corazzata *Vittoria*, e della germania *Gross Kurfürst*.

Costruito nel 1888 in Inghilterra, la *Reina Regente* era uno degli incrociatori più veloci ed in parte corazzata, spostava cinque mila tonnellate e pescava sei metri. Aveva due grandi macchine della forza complessiva di 12 mila cavalli; inoltre aveva 52 macchine speciali con relative piccole caldaie per vari servizi.

Il personale di equipaggio ascendeva a 415 uomini, al comando del capitano Don Francesco di Paola Sauz de Andinc Ycharti, il quale contava 57 anni di età e 39 di servizio. Egli era di Cartagena.

La causa del naufragio è da attribuirsi, si crede, agli uragani marini, o a qualche grave avaria della macchina o del timone, non già all'imperizia o trascuranza del comandante, il quale era un vecchio marinaio che conosceva la sua nave e poteva quindi valutarne i difetti.

Col tempo grosso che faceva il giorno in cui la *Reina Regente* dovette lasciare il porto di Tangeri perchè troppo malsicuro, essa per effetto di qualche colpo di mare avrà avuto guasto il timone o avariata la macchina o spenti i fuochi dall'acqua irrompente. Una volta che il bastimento non ha potuto più governare ed è stato quindi posto di traverso dal mare, non saranno occorse più di due ondate per capovolgerlo.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BUDAPEST, 22 — Il *Budapester Correspondenz* dice che nell'odierna seduta della Camera dei Magnati, il Presidente dichiarerà essere stato constatato che, nella seduta di ieri 119 Magnati votarono in favore e 119 contro il progetto di legge sul libero esercizio della religione.

Una nuova votazione non sarà necessaria, perchè si crede che il Presidente dirimerà la questione, dichiarando di votare in favore del progetto.

COSTANTINOPOLI, 22 — Si annunzia che il principe di Radolin, attualmente ambasciatore di Germania a Costantinopoli, sarà trasferito a Pietroburgo.

BERLINO, 22 — Il Consiglio di Stato ha approvato una risoluzione colla quale ha respinto il progetto del conte Kanitz riguardo al monopolio per la vendita dei cereali, perchè inconciliabile colle funzioni dello Stato moderno per ciò che riguarda la vita economica, e perchè contrario ai trattati di commercio.

LENS, 22 — Il Congresso nazionale dei minatori ha approvato il progetto che fissa la giornata di lavoro ad otto ore.

BUENOS-AYRES, 22 — Si dice che la rivoluzione del Perù sia terminata.

Grazie alle pratiche dei diplomatici è stato concluso un armistizio.

Il Presidente della Repubblica, Caceres, si è dimesso, cedendo il potere ad un Governo provvisorio composto dei delegati dei due partiti, il quale convocherà gli elettori.

NEW-YORK, 22 — Il *New-York Herald* ha da Lima: « I rivoluzionari entrarono in Lima il 17 corrente. Vi furono terribili combattimenti nelle strade. Le perdite di ambedue le parti ascesero a 1500 persone.

« L'intervento del Nunzio Pontificio e degli altri diplomatici fece cessare le ostilità.

« Il Presidente Caceres si è rifugiato a bordo della nave chilena *Presidente Pinto*. »

MADRID, 22 — La Regina-Reggente continua a conferire con personaggi politici intorno alla situazione. Si crede che oggi prenderà una decisione.

BERLINO, 22. — Un'edizione straordinaria del *Reichanzeiger* pubblica un Rescritto dell'Imperatore, al Cancelliere principe di Hohenlohe. In esso, ricordato l'odierno anniversario della nascita dell'Imperatore Guglielmo I, S. M. dice che sarebbe altamente soddisfatta se agli ufficiali ed ai soldati che, a causa delle ferite riportate nella guerra franco-prussiana del 1870-71, non ottennero il diritto di farsi computare due anni di guerra allorquando vennero posti in ritiro, potesse loro essere restituita la differenza in meno che percepiscono sull'assegno di pensione. L'Imperatore dice inoltre che, se fosse possibile, sarebbe suo desiderio che venissero accordati sussidi ai sottufficiali e soldati che parteciparono alle guerre nazionali, ed i quali, indigenti per invalidità, non ricevono una regolare sovvenzione.

NEW-YORK, 22. — È avvenuta un'esplosione nella miniera di Red-

Cannon (Wyoming). Sessanta minatori vi rimasero sepolti. Sono stati estratti tre cadaveri.

LONDRA, 22. — Lo *Standard* ha da New-York: « Si assicura che il Giappone acconsentirà che il pagamento dell'indennità di guerra gli venga fatto in titoli di rendita chinese. Esso vorrebbe così impedire l'ingerenza europea, e l'accumulazione improvvisa di capitali improduttivi. »

HONG-KONG, 22. — I Giapponesi hanno attaccato le isole Pescadores; ma i Chinesi vi oppongono energica resistenza.

BUDAPEST, 22. — *Camera dei Magnati.* — Il Presidente proclama il risultato della votazione di ieri sul passaggio alla discussione degli articoli del progetto relativo al libero esercizio della religione. Vi furono 119 voti a favore, e 119 voti contro. Il Presidente annunzia che egli dirime la questione votando a favore.

Comincia quindi la discussione degli articoli.

MADRID, 22. — I generali ed i colonnelli della guarnigione hanno deciso di recarsi dal maresciallo Martinez Campos, e manifestargli che si pongono, senza condizione, a fianco del Trono e del Governo, qualunque questo sia.

BUDAPEST, 22. — *Camera dei Magnati.* — Si discutono gli articoli del progetto relativo al libero esercizio della religione.

Si approvano il 1° ed il 2° articolo, dopo respinte le proposte tendenti a sopprimerli.

Discutendosi quindi il 3° articolo, Szechenyi raccomanda l'approvazione della sua proposta di regolare, in via amministrativa, le condizioni di coloro i quali non appartengono ad alcuna confessione.

Il Ministro dei culti gli risponde non essere una questione essenziale se queste condizioni debbano essere regolate in via legislativa, od amministrativa.

Maurizio Eszterhazy propone di sopprimere tutto il 3° articolo.

Tale proposta è approvata, con 126 voti, contro 118.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

MADRID, 22. — La Regina-Reggente ha conferito con Sagasta, a cui disse che chiamerebbe stasera il personaggio che incaricherà di formare il Gabinetto.

Le probabilità in favore di Sagasta aumentano.

MADRID, 22. — Sagasta ha convocato tutti i ministri dimissionarii. Si crede che dal risultato della riunione dipenderà l'accettazione od il rifiuto di Sagasta di ricostituire il Gabinetto.

BUENOS-AYRES, 23. — La rivoluzione nel Perù è terminata.

Si annunzia ufficialmente che l'ex-Presidente della Repubblica, Caceres, lascierà il Perù.

MADRID, 23. — La Regina-Reggente ha conferito a Canovas del Castillo il mandato di comporre il nuovo Gabinetto.

Canovas del Castillo presenterà oggi la lista dei Ministri a S. M.

VENEZIA, 23. — L'on. Pandolfi ha ricevuto assicurazioni dal senatore Trarieux, Ministro della Giustizia in Francia, che il voto delle Associazioni per la pace sarà compiuto fra pochi giorni, colla grazia ai condannati italiani.

LONDRA, 23. — *Camera dei Comuni.* — Si approva, con 176 voti contro 158, una mozione di Allen, intesa a stabilire un' indennità pei membri della Camera dei Comuni.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 22 marzo 1895

Il barometro è ridotto al zero. L' altezza della stazione è di metri 50.60.

Barometro a mezzodì 759.7

Umidità relativa a mezzodì 56

Vento a mezzodì . . . . Sud moderato.

Cielo . . . . 1|1 coperto.

Termometro centigrado . . . { Massimo 17.°6. / Minimo 7.°6. }

Pioggia in 24 ore: — —

Li 22 marzo 1895.

In Europa pressione molto irregolare, bassa sull'Algeria e nell'alto Mare del N, depressione intensa ed estesa sulla Russia. Mosca 737; Algeri 754; Cosenza 763; Nantes 764.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto salito dovunque; venti qua e là forti variabili; temperatura leggermente diminuita.

Stamani: cielo generalmente sereno; venti deboli e freschi specialmente del secondo quadrante.

Barometro a 762 mm. in Calabria, a 760 all'estremo NW, a 758 nell'alto Adriatico, da 757 a 758 in Sardegna.

Mare mosso a Catania, Siracusa e Cozzo Spadaro.

Probabilità: venti freschi settentrionali al N, intorno al levante altrove; cielo vario.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 22 marzo 1895.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	calmo	18 0	7 8
Genova	coperto	calmo	15 8	10 7
Massa Carrara	sereno	calmo	14 9	7 5
Cuneo	1|4 coperto	—	18 1	4 9
Torino	sereno	—	17 0	5 1
Alessandria	sereno	—	16 2	4 0
Novara	1|4 coperto	—	19 4	5 6
Domodossola	sereno	—	20 2	3 9
Pavia	sereno	—	19 0	3 7
Milano	sereno	—	17 5	5 6
Sondrio	sereno	—	13 0	5 1
Bergamo	1|4 coperto	—	15 0	5 8
Brescia	sereno	—	17 6	5 5
Cremona	sereno	—	16 3	4 8
Mantova	sereno	—	16 0	6 6
Verona	sereno	—	15 7	5 6
Belluno	sereno	—	12 7	3 3
Udine	1|4 coperto	—	13 8	4 2
Treviso	sereno	—	13 0	5 7
Venezia	sereno	calmo	12 5	7 0
Padova	sereno	—	13 3	5 7
Rovigo	sereno	—	14 6	4 6
Piacenza	sereno	—	16 2	3 7
Parma	sereno	—	17 3	5 7
Reggio Emilia	sereno	—	16 7	5 2
Modena	sereno	—	15 9	4 2
Ferrara	sereno	—	14 3	5 1
Bologna	sereno	—	15 8	4 5
Ravenna	sereno	—	15 7	2 6
Forlì	sereno	—	15 0	8 0
Pesaro	sereno	legg. mosso	13 4	3 2
Ancona	sereno	calmo	13 2	8 0
Urbino	1|4 coperto	—	11 9	4 2
Macerata	1|4 coperto	—	12 7	5 2
Ascoli Piceno	sereno	—	13 0	4 0
Perugia	coperto	—	14 9	6 6
Camerino	1|4 coperto	—	10 1	4 0
Pisa	sereno	—	19 2	1 8
Livorno	1|4 coperto	calmo	17 0	7 0
Firenze	sereno	—	18 2	5 0
Arezzo	nebbioso	—	18 4	4 7
Siena	sereno	—	17 0	6 2
Grosseto	1|4 coperto	—	19 0	11 4
Roma	1|4 coperto	—	18 2	7 6
Teramo	sereno	—	16 1	5 1
Chieti	sereno	—	12 4	1 0
Aquila	1|4 coperto	—	14 0	1 8
Agnone	sereno	—	12 8	1 0
Foggia	sereno	—	16 4	0 0
Bari	1|4 coperto	calmo	13 0	2 3
Lecce	sereno	—	15 0	2 5
Caserta	3|4 coperto	—	16 2	6 8
Napoli	sereno	calmo	15 2	9 0
Benevento	3|4 coperto	—	17 5	3 3
Avellino	1|4 coperto	—	15 3	0 9
Salerno	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	9 8	0 0
Cosenza	sereno	—	20 6	6 4
Tiriolo	sereno	—	7 0	0 2
Reggio Calabria	1|2 coperto	mosso	15 4	11 0
Trapani	sereno	calmo	16 7	10 7
Palermo	sereno	legg. mosso	20 9	5 3
Porto Empedocle	1|4 coperto	legg. mosso	15 0	—
Caltanissetta	sereno	—	12 0	4 2
Messina	1|4 coperto	mosso	16 9	11 2
Catania	coperto	mosso	16 9	11 4
Siracusa	coperto	mosso	21 0	12 8
Cagliari	sereno	calmo	18 0	8 5
Sassari	sereno	—	14 8	7 1

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 22 marzo 1895.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 gennaio 95	—	—	RENDITA 5 0/0 1ª grida		— —	93,95 87 1/2 75		— —
»	—	—	RENDITA 5 0/0 2ª grida	93,80 70 75 77 1/2	93 77 1/4			— —
»	—	—	detta in cartelle da L. 50 a 200	93,80 82 1/2 85	— —			— —
			» da L. 5 a 25	94,15	— —			— —
1 ottobre 94	—	—	detta 3 0/0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0/0 2ª grida		— —			57 75
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			100 75
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			93—stamp.
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0/0		— —			100 50
1 dicem. 94	—	—	» Rothschild		— —			105 50
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 gennaio 95	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0/0		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	dette 4 0/0 1ª Emissione		— —			460 —
»	500	500	detto 4 0/0 2ª a 8ª Emissione		— —			454 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0/0		— —			497 —
1 ottobre 94	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			385 —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			486 —
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		— —			491 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opere di S. Paolo 5 0/0		— —			— —
»	500	500	» » » » » » 4 1/2 0/0		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Istituto Italiano 4 1/2 0/0		— —			498 —
			Azioni Strade Ferrate					
1 gennaio 95	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			669 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			504 —
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	» Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
1 gennaio 94	1000	700	Az.i Banca d'Italia		— —			843 — (1)
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —			— —
1 gennaio 91	250	250	» » di Roma		— —			152 —
1 gennaio 89	8333	8333	» » Tiberina		— —			— —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ottobre 94	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas od altri sistemi.		— —			830 —
1 gennaio 95	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1230 —
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	169 1/2 165 1/2		— —
1 luglio 93	500	500	» » Immobiliare		— —			25 —
1 gennaio 94	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			49 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			230 —
1 aprile 94	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	210 210 1/2 211 1/2		— —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			315 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			31 —
1 gennaio 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			165 —
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	39		— —
»	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —

(1) ex L. 15.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio		— —			81 —
»	250	125	» » - Vita		— —			215 —
			Obbligazioni diverse					
1 gennaio 95	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0/0 Emissione 1887-88-89		— —			290 —
1 luglio 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)		— —			— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			442 —
1 ottobre 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			265 —
»	250	250	» » » 4 0/0		— —			112 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			510 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro)		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0/0 oro)		— —			170 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0/0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 ottobre 94	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2	Francia	90 giorni	— —	104 20	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	104 82 1/2	— —	104 80	104 82 1/2	104 82 1/2	— —	104 80
2	Londra	90 giorni	— —	26 34 1/2	26 37	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque	26 49	— —	— —	26 49	26 51	— —	26 50
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chèque	— —	— —	— —	129 55	129 50	— —	129 47 1/2

INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino.

Risposta dei premi . . 28 marzo — Compensazione . . . 29 marzo
Prezzi di Compensazione. 28 » — Liquidazione . . . 30 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1895

Rendita 5 %	92 70
detta 3 %	56 —
Prestito Rothschild 5 %	106 —
Obb.i Città di Roma 4 %	454 —
» Cred. Fond. S. Spirito	380 —
» » » B. Nazion.	487 —
» » » »	493 —
Az.i Ferr.e Meridionali	658 —
» » Mediterranee	500 —
» Banca d'Italia	840 —
» » Romana	400 —
» » Generale	25 —
» Banco di Roma	150 —
» Banca Tiberina	— —
» Soc. Industriale	— —
» » Cred. Mobiliare	105 —
» » Gas	805 —
» » Acqua Marcia	1180 —
» » Condotte d'acqua	183 —
» » Gen. Illuminazione	235 —
Az.i Soc. Tramway Omnibus	210 —
» » Molini Mag. Gen.	50 —
» » Immobiliare	28 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antimonio	— —
» » Mat. Laterizi	10 —
» » Navig. Gen. Ital.	295 —
» Metallurgica Ital.	20 —
» » Piccola Borsa	165 —
» » Caoutchouc	— —
» » An. Piem. di Elettr.	— —
» » Risanamento	36 —
» » Cred. Ind. Edilizia	— —
» » Fondiaria Incendio	78 —
» » » Vita	216 —
» Ferr. Sarde	330 —
Obb.i Soc. Immob. 5 %	293 —
» » » 4 %	128 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottajano	170 —
» » del Tirreno	443 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

21 *marzo* 1895.

Consolidato 5 % nominale	L. 93 55
Consolidato 5 % senza la cedola del semes. in corso	» 91 55
Consolidato 3 %, nominale	» 57 032 1/2
Consolidato 3 % senza cedola nominale	» 55 862 1/2

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: AVV GIOVANNI PIACENTINI — Tipografia delle Mantellate — *Gerente responsabile:* TOMINO RAFFAELE.